DCCLXXV SEDUTA

MARTEDÌ 4 MARZO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazioni) . . . . . *Pag.* 31284

Commemorazione del senatore Perini:

PRESIDENTE 31278
MERLIN Umberto 31278
LOCATELLI 31279
BERGMANN 31279
MONTAGNANI 31279
GASPAROTTO 31280
SPALLINO 31280
CICCOLUNGO 31280
CAMINITI 31281
CASATI 31281
PERSICO 31281
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 31281

Congedi 31278

Danneggiati dalle alluvioni (Offerta per):

PRESIDENTE 31281

Disegni di legge:

(Trasmissione) 31281
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e di Commissioni speciali) 31282, 31326

Disegno di legge: « Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo » (317) (*D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazione):

PRESIDENTE 31284
ALBERTI Giuseppe 31285
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 31285, 31287, 31288
PARATORE 31285
SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza* . 31285, 31287, 31288
DE BOSIO, *relatore di minoranza* . . . *Pag.* 31286, 31287, 31288
BOCCASSI 31287
DONATI 31288
SANTERO, *relatore di minoranza* 31289

Disegno di legge: « Riordinamento del casellario giudiziale » (815-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

PRESIDENTE 31289

Disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

PRESIDENTE 31291

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro » (1771) (Discussione e approvazione):

CINGOLANI, *relatore* 31291
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 31291

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 » (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) 31293

Disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333 » (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione con modificazioni):

SPEZZANO 31296, 31297, 31298, 31301

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . *Pag.* 31296, 31297, 31300
SALOMONE, *relatore* 31297, 31299

Disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 31301
TAFURI, *relatore* 31313
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 31313
GAVINA 31313

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (2141) (*D'iniziativa dei senatori Santero ed altri*) (Discussione e approvazione):

SANTERO 31314
SILVESTRINI, *relatore* 31315
DE BOSIO, *relatore* 31315
GASPAROTTO 31316
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 31316
BOCCASSI 31317
SAMEK LODOVICI 31317

Disegno di legge: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista » (35) (*D'iniziativa dei senatori Macrelli ed altri*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 31317, 31318, 31326
GAVINA 31317, 31322, 31326
PERSICO 31318
MASTINO Gesumino, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 31318, 31321, 31326
PIEMONTE 31319
CONCI 31320
ROMANO Antonio 31320
BOERI, *relatore* 31320
GIUA 31323
CONTI 31324
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 31324

Interrogazioni (Annunzio) 31326

Relazioni (Presentazione) 31283

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Picchiotti per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Commemorazione del senatore Perini.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, rivolgiamo un reverente pensiero ed un devoto saluto alla memoria di un nostro collega improvvisamente scomparso alla vigilia della ripresa dei nostri lavori: del senatore Carlo Perini. Un male implacabile, che già in passato ci aveva fatto trepidare gravemente per lui, lo ha inesorabilmente stroncato.

Nato a Carpiano, in provincia di Milano, il 4 marzo 1898, egli, ancora giovanissimo, partecipò valorosamente alla prima guerra mondiale, riportando in combattimento ferite e mutilazioni gravi e meritando una croce di guerra. Entrato nel Partito popolare, vi svolse intensa opera di propaganda, dedicandosi con fervore alle attività dell'Azione cattolica, in seno alla quale rivestì cariche fino a quelle di Presidente diocesano dell'Unione uomini cattolici e di componente del Consiglio nazionale degli uomini cattolici.

Fu anche apprezzato e attivo dirigente di aziende bancarie.

Dopo l'8 settembre 1943, partecipò alla lotta clandestina come segretario provinciale di Milano della Democrazia cristiana. Dopo la Liberazione fu consigliere comunale di Milano.

Al Senato, dove lo aveva inviato il collegio di Rho, noi fummo testimoni ammirati e commossi delle sofferenze stoicamente da lui sopportate per dedicarsi, nonostante le menomate condizioni fisiche, ai lavori dell'Assemblea.

Il Senato unanime si inchina reverente alla sua memoria e si associa al profondo dolore della sua famiglia.

Ha chiesto di parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Onorevoli colleghi, le parole alte e degnissime che il nostro illustre Presidente ha pronunciato sarebbero già suffi-

cienti per esprimere, per il caro amico scomparso, il nostro pensiero comune: non ci sarebbe bisogno di dire di più, ma il silenzio dei suoi amici potrebbe non apparire giustificato. Io, in particolare, che ero legato a lui dalla più intima e più cara amicizia, devo, col vostro permesso, parlare e devo dire le parole che sgorgano dal mio cuore, anche se la commozione profonda di questo momento non mi permette di dire a sufficienza. Di questo uomo buono e generoso tutto si dice quando si afferma che egli fu un fedele servitore della sua idea, senza però essere nè un settario nè un intransigente. Perciò non ebbe nemici, non capiva nemmeno di avere degli avversari. Apprezzava il bene da qualunque parte venisse ed era pronto a riconoscere l'apporto di tutti al bene comune. Aveva affinato il suo spirito eletto nel sacrificio e nel dolore, perchè la sua vita fu tutta un patimento. Combattente valoroso, servì nobilmente la Patria nella guerra del 1915-1918 ma, colpito dalle schegge di una bomba, il suo corpo ne uscì martoriato. Egli mi raccontava, nelle conversazioni giornaliere che avevamo insieme, che, forse per non essere stato operato in tempo, sofferse per dieci anni i più atroci dolori e quando l'arto gli fu amputato gli parve di rivivere; ma era troppo tardi. Fu un'illusione vana. Servì, come voi sapete, la Patria nel modo più completo e più generoso. Proveniva dal Partito popolare e ne subì le sorti, ma, come quasi tutti gli uomini di questo partito, lui che ebbe a maestro Filippo Meda amò profondamente la libertà, combattè e sofferse per essa. Fu il primo segretario della Democrazia cristiana a Milano nell'epoca clandestina. Aiutò e cooperò al movimento della Resistenza e fu con il Comitato di liberazione nazionale.

Amò la sua grande e generosa città di Milano, che lo elesse subito consigliere comunale. Fu con i poveri e con gli umili e dette tutto se stesso per la causa del popolo e dei sofferenti. Venuto al Senato con una splendida votazione il male inesorabile che lo aveva assalito impedì che egli desse la prova completa della sua esperienza, del suo sapere e della sua preparazione. Noi ricordiamo ancora con l'animo commosso quel giorno in cui proprio in quest'Aula, mentre egli stava per assolvere il suo ufficio parlando come relatore, cadde al suo banco di lavoro, colpito dal male inesorabile che doveva trarlo alla tomba.

Oggi egli ha finito la sua giornata e lascia la sua famiglia, tanto amata, in lacrime, ma noi ricordandolo con affetto, se compiamo il nostro dovere, sentiamo anche di riaffermare, nello stesso tempo, che gli uomini come Carlo Perini non muoiono, non possono morire, vivono nella nostra memoria, vivono col loro esempio, vivono con le loro virtù e con la loro bontà e spargono ancora attorno a sè dolore e rimpianto perchè hanno bene meritato della patria e del Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Locatelli. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a nome dei senatori iscritti al Gruppo del Partito socialista italiano mi associo alle parole del nostro illustre Presidente e dell'onorevole Merlin in memoria del nostro compianto collega Perini. Io, che fui suo avversario nel collegio Milano-Rho, so quanto fosse buono ed equanime.

Ha detto giustamente il collega senatore Merlin: « riconosceva il bene dovunque era bene ». Voglio soprattutto ricordare quello che fece a Milano e nella provincia durante il periodo fascista, e specialmente negli anni che precedettero il crollo dell'infausta dittatura, quando tutti i Partiti si trovarono concordi nel difendere la causa della libertà. Io non dimenticherò mai le parole ferme di fede e di speranza che Carlo Perini disse nelle ore oscure quando qualcuno dubitava.

La sua memoria sarà sempre cara, come è cara la memoria di quanti hanno sofferto e combattuto per la buona causa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bergmann. Ne ha facoltà.

BERGMANN. Il Gruppo repubblicano si associa a questo omaggio inchinandosi alla memoria del senatore Perini combattente, grande invalido di guerra, ottimo cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Montagnani. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. A nome del mio Gruppo mi associo al cordoglio per la immatura e dolorosa perdita del collega Perini, e lo faccio con tanto maggiore rammarico e commozione in quanto mi legavano a lui stima ed amicizia, maturate nel lavoro comune. Prima che in

questa Assemblea noi lavorammo insieme nel Consiglio comunale di Milano per la rinascita della nostra città gravemente colpita dalla guerra; lavorammo insieme in quel Consiglio con fervore di opere. Erano quelli i tempi della operosa, fervida e feconda concordia; poi vennero gli artificiosi tempi della tensione e dell'urto, non fatale, ma certo assai pernicioso. Fummo avversari del collega Perini, ma fummo sempre, costantemente, amici. Egli era un galantuomo, nella più completa accezione del termine; e noi lo ricordiamo con tanto affetto, e con accorato rimpianto inviamo ai suoi familiari le nostre commosse condoglianze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. A nome del mio Gruppo, e quale antico rappresentante della città di Milano, mi associo alle parole di cordoglio dette per un uomo del quale la vita fu troppo breve, ma che nella breve vita ha dato il suo nome ed il suo braccio a due grandi avvenimenti della nostra storia recente: la partecipazione alla guerra del 1915-1918, quando, giovinetto, fu coi fanti dell'ultimo bando che fermarono il nemico sul Piave, ed il movimento di resistenza, che ha restituito alla Patria la libertà.

Come tutti gli uomini di valore, egli era un semplice, era un buono, era un generoso; perciò, tutto il nostro rimpianto alla Sua memoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Il Gruppo parlamentare lombardo ha avuto il grave dolore di perdere il proprio presidente. Carlo Perini, tra le molteplici sue attività, fu anche presidente del Gruppo parlamentare lombardo non solo del Senato, ma anche della Camera dei deputati. In quella sua attività egli portò la semplicità, che fu il suo costume, il suo stile, e la sua bontà profonda. Egli animò quel Gruppo, s'interessò dei problemi della regione; fece sì che tutti i senatori, che tutti i deputati, dessero la loro fervida opera per la risoluzione di tutti i problemi della loro regione, portando soprattutto in quella sua missione il senso dell'apostolato, che egli aveva vivo, pieno e ardente.

Carlo Perini, appartenente all'Azione cattolica, presidente della Federazione giovanile milanese e presidente di quasi tutte le istituzioni nostre a Milano, fu un combattente valoroso e buono, fu un tecnico di valore ed un politico distaccato, quasi temesse la « politica », in cui però portava la sua lealtà e la sua bontà. Mutilato, portò con fierezza i segni della sua mutilazione. Combattente della Resistenza, fu vicino a tutti coloro i quali combatterono per la liberazione d'Italia.

Oggi egli non è più. Noi ci inchiniamo reverenti alla sua memoria e, confortati dal suo esempio, dobbiamo avere la certezza che egli dall'alto dei cieli ci seguirà, ci aiuterà, e ci sarà di guida per fare tutto quello che è possibile, per il bene della Patria. Noi inviamo ai figli, e a Monsignor Perini, suo fratello, il suffragio della nostra cristiana certezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ciccolungo. Ne ha facoltà.

CICCOLUNGO. Nella tarda notte di ieri mi è stato recapitato il seguente telegramma: « Suo amico Carlo fratello mio carissimo deceduto. Comunichi luttuosa notizia amici romani. Onoranze funebri Fermo mercoledì. Norberto Perini arcivescovo ». Le più recenti notizie mi informano che il senatore Carlo Perini si è spento ieri tranquillamente tra le braccia dei figli e del fratello monsignor Norberto, Arcivescovo della mia città. Da lungo tempo degente, minato da malattia ribelle ad ogni cura, egli aveva sperato di trovare sollievo, abbandonate le brume della sua Milano, nel clima mite delle Marche, non lungi dal mare e dai colli caldi di sole pur nelle giornate gelide invernali. Ma non ne trasse giovamento o ristoro e penosa fu la mia impressione nel rivederlo dopo mesi di distacco, affaticato e stanco, già presago, come appresi, di sua fine imminente. Egli scompare tra il generale compianto di vicini e di lontani, di colleghi e di amici dappochè fu supremamente buono, generoso, devoto alla Patria, milite del dovere nel tempo di pace in uffici pubblici e privati, dove portò il prezioso contributo di sue competenze, valoroso in guerra, da cui derivò le sofferenze che dovevano strapparlo al suo lavoro, agli affetti della famiglia che gli fu tanto cara. Ora prosegue altrove levando alta la fronte e già conosce come si colora il sole oltre lo sguardo dei gementi uomini vivi. Ma non io, nessuno di noi oserà discutere i disegni di Dio che a sè lo ha chiamato, forse per averlo più

vicino agli eterni compensi. Tuttavia, dalle aride steppe dove intristiscono gli sterpi pungenti del dolore, noi ora qui solleviamo verso il cielo lo sguardo pieno di una immensa fede e di una immensa certezza, quella di ritrovare, nel giorno in cui squilleranno le trombe del Supremo Giudizio, l'anima eletta staccatasi dalla carne mortale per assurgere in alto, lontano dal fango di Caino.

Senta la vedovata giovane famiglia, senta l'illustre fratello giungere l'espressione della amarezza del Senato e della nostra solidarietà nel lutto acerbo che li ha colpiti. Accolgano essi la nostra parola di conforto: l'una e l'altra nascono dallo stesso pianto e da una stessa comune speranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Caminiti. Ne ha facoltà.

CAMINITI. Il Gruppo liberale si associa alla commossa commemorazione del senatore Carlo Perini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Casati. Ne ha facoltà.

CASATI. Non parlo come facente parte del Gruppo liberale, ma come milanese; e con animo commosso mi unisco ai sentimenti di cordoglio altamente espressi dal Presidente dell'Assemblea e dai colleghi in memoria di Carlo Perini, combattente valoroso, imperterrito difensore della libertà in tempi difficili, esemplare cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista democratico, mi associo con animo profondamente commosso alle espressioni di cordoglio che sono state qui dette in memoria del nostro collega Carlo Perini. Egli è poco conosciuto fra di noi perchè la grave infermità contratta nella prima guerra mondiale gli ha impedito di partecipare attivamente ai nostri lavori: però abbiamo ammirata in lui la figura del combattente eroico, che ha dato il suo sangue nella prima guerra mondiale per raggiungere e chiudere il sacro confine della Patria. Salutiamo in lui il combattente delle ore oscure, quando era pericoloso esporsi alle ire del regime per sostenere le idee di libertà e di progresso. Noi avremo sempre presente il suo spirito e vogliamo che il suo ricordo resti duraturo nel nostro animo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa commosso al lutto del Senato e s'inchina reverente alla memoria di Carlo Perini che, con ogni atto della sua vita, è stato esempio di dedizione e di sacrificio per il bene del proprio Paese.

Generosa offerta per i danneggiati dalle alluvioni.

PRESIDENTE. Sento il dovere di comunicare al Senato che il Console generale d'Italia in New York mi ha trasmesso una lettera a me indirizzata con cortesi espressioni dai dirigenti di un Comitato, sorto in quella città, a favore delle vittime delle alluvioni in Italia, per iniziativa degli operai e degli industriali delle calzature, di cui molti sono di origine italiana; con tale lettera mi si annuncia l'invio di una somma, di circa tre milioni di lire, raccolta a cura di detto Comitato e che il Comitato stesso mette a mia disposizione perchè io la destini a favore delle vittime delle alluvioni nel modo che riterrò più opportuno. (*Vivissimi e generali applausi*).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (2194);

« Ratifica ed esecuzione degli atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici » (2196);

« Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (2197);

« Concessione di un anticipo ai dipendenti statali » (2198), d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri;

« Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello » (2199), d'iniziativa dei deputati Leone ed altri;

« Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso » (2200);

« Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti » (2201).

« Provvedimenti per il completamento dell'ospedale Policlinico di Bari » (2202), d'iniziativa dei deputati Troisi ed altri;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2203);

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati » (2204);

« Ratfica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego dei lavoratori agricoli » (2205);

« Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica » (1654-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Comunico altresì al Senato che il Ministro dell'interno ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale » (2195).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire quali di essi dovranno essere esaminati in sede referente e quali in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e di Commissioni speciali.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute del 31 gennaio e dell'8, 15, 20 e 23 febbraio sono le seguenti:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'infanzia italiana » (2193), d'iniziativa dei senatori Palumbo Giuseppina ed altri;

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), *previo parere della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2192);

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), *previo parere della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950 » (2186);

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), *previo parere della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951 » (2185);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » (2189);

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), *previo parere della 10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951 » (2188);

4ª Commissione permanente (Difesa), *previo parere della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare » (2179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuarsi negli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (2182);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624, e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (2181);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), *previo parere della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano » (2183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Stanziamento di 750 milioni di lire per la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico » (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli » (2191);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra » (2142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni ed internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala Italiana"; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia » (2164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze Armate » (2172) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate » (2173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (2165) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente assetto della finanza delle Province e dei Comuni » (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Province e dei Comuni » (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Buizza ha presentato, a nome della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni

colpite dalle alluvioni, la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia » (2120).

Comunico altresì che i senatori Italia e Gramegna hanno presentato, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), le relazioni sul disegno di legge: « Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale » (1492).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Comunico infine che il senatore Pastore ha presentato, a nome della minoranza della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie » (1822).

Presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della 2ª Commissione permanente) Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Varriale sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Ghidetti (Doc. CXLVIII);

dal senatore Persico sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Lucifero d'Aprigliano (Doc. CLXIII);

dal senatore Zelioli sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mariani (Doc. CLXXII).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande saranno inscritte nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo » (317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo », d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

Come il Senato ricorda, dopo che furono approvati gli otto articoli del disegno di legge, diventati sei in seguito ad un primo coordinamento formale operato dalla Commissione, il senatore Donati propose un articolo aggiuntivo, così formulato:

« Per l'attuazione della presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione dell'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza della spesa di 200 milioni ».

Il senatore Samek Lodovici, relatore di maggioranza, si associò alla proposta, ma suggerì che la somma fosse elevata a 500 milioni. Su proposta del senatore Bertone, fu chiesto alla Commissione finanze e tesoro di dare il suo avviso.

Tale Commissione non si è limitata a dare il suo avviso, ma ha proposto addirittura che l'articolo aggiuntivo — che diventerebbe articolo 7 — sia così formulato:

Art. 7.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà al Parlamento un disegno di legge nel quale — sulla base delle determinazioni adottate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità per stabilire i medicinali fondamentali e di largo consumo, nonchè quali di essi dovranno essere prodotti direttamente dallo Stato e quali commessi all'industria privata, con ogni garanzia diretta ad evitare qualsiasi regime preferenziale — sarà stabilito l'ammontare del finanziamento necessario per l'esecuzione della legge nel primo anno di applicazione, il relativo stanziamento e la copertura complessiva.

Per gli studi preliminari, richiesti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni che farà carico sul capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Domando all'onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro se ha da aggiungere altro alla proposta di cui ho dato testè comunicazione.

PARATORE. Nient'altro.

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Giacchè, per quanto ci concerne, siamo sul terreno dell'avviamento alla realizzazione vorrei raccomandare all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità di studiare se sia possibile far nominare il presidente della speciale Commissione dalla Presidenza del Consiglio. Ciò, perchè essendo intercorso qualche accento di passionalità nella discussione di questa legge così innovatrice, è caro a chi, in sede tecnica, ha esaminato dal punto di vista dell'attuazione, soprattutto, questo disegno di legge, che la scelta possa essere la più larga possibile e possa cadere eventualmente su un chimico specializzato o su un farmacologo competente uscito con conveniente preparazione da una dalle tante università della Repubblica italiana.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere questa raccomandazione così come è formulata e nello spirito che la formulazione suggerisce. Piuttosto, se consente il Senato, mi permetto una osservazione in ordine al termine fissato nell'articolo 7. In tale articolo si dice che il Governo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà al Parlamento un disegno di legge nel quale, sulla base delle determinazioni adottate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità ecc. Ora, quando pensiamo che queste determinazioni saranno prese dall'Alto Commissario a seguito di lavori compiuti dalla Commissione prevista dall'articolo 2 della legge votata, la quale è piuttosto complessa e — necessariamente — di non facile o per lo meno di non sollecita costituzione, sorge la preoccupazione che il termine sia troppo breve. Quindi, o allungare il termine, o stabilire un termine breve, che parta dal giorno della costituzione della Commissione, oppure che parta dalla scadenza di quel periodo di un anno, dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale devono essere emanate le norme regolamentari. Io mi rimetto alla Commissione per la fissazione di un termine che chiederei fosse più realistico.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Sono dolente di non potere accettare la proposta dell'Alto Commissario. L'argomento è stato discusso a lungo e con serietà ed io credo che l'argomento sia di tanta importanza che la Commissione potrà fare quello che deve nel termine di sei mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Samek Lodovici per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto dalla 5ª Commissione permanente.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Come relatore di maggioranza accetto senz'altro l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro e mi permetto sottolineare che l'emendamento stesso viene a confermare autorevolmente che, data la struttura della legge, la quale prevede un Consiglio di tecnici che dovranno stabilire quali sono i medicamenti fondamentali, che poi l'Alto Commissariato avrà pieno potere di deliberare in che entità produrre o commissionare, non era possibile, nè ai proponenti della legge, nè al relatore, di stabilire preventivamente, su

basi serie, l'ammontare della spesa, nè un piano economico e finanziario.

Il fatto che questo emendamento preveda una legge di attuazione ha fatto sorridere qualcuno, può far pensare che si perderà del tempo, che potranno sorgere degli altri ostacoli. Non mi illudo, certamente altri ostacoli potranno sorgere nel cammino di questa legge; in ultima analisi penso che tutto dipenderà dall'indirizzo economico generale che saremo per assumere e soprattutto dalla politica sanitaria che vorremo fare. Tuttavia non posso non rilevare con reverente compiacimento, che l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro e dal suo illustre Presidente, è un emendamento positivo agli effetti della legge. Evidentemente i nostri colleghi della Commissione finanze e tesoro hanno sentito come noi l'aculeo, l'ansia, la bellezza di questa legge; legge che, per quel poco che io posso giudicare dal mio posto di osservazione nell'ambiente medico, è già operante, per la minaccia salutare che essa già rappresenta, spada di Damocle, su un settore — quello farmaceutico — in cui, fino ad oggi almeno, hanno regnato criteri esclusivamente speculativi.

Mi compiaccio dell'emendamento anche per un altro motivo: che la dizione « con ogni garanzia diretta ad evitare qualsiasi regime preferenziale » fa anche ragione di allarmi e di preoccupazioni che si sono largamente diffusi, e che si continua a diffondere: che cioè la legge tenda alla costituzione di monopoli. Si è arrivati fino a far dire alla mia modesta persona ...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non torni sulla discussione generale.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Non ne ho intenzione. Ma si è arrivati perfino a farmi dire, laddove ho affermato che nessuno vuole distruggere l'industria nazionale, perchè patrimonio sacro al pane ed alla difesa del popolo italiano, che io intendo fare sparire le piccole industrie farmaceutiche anche quelle serie e favorire i grandi complessi industriali per facilitarne la nazionalizzazione. Evidentemente, facendo appello e riconoscendo una sacertà all'industria nel fatto che essa è uno strumento di lavoro e di difesa pel popolo italiano, non ho fatto che richiamare quella funzione sociale della proprietà, che è la sua giustificazione e suo dovere inderogabile.

Io sono convinto che la legge potrà fare molto bene e che questo articolo è una garanzia per la sua messa in funzione. Dunque niente monopoli, nessun regime preferenziale. È evidente infatti che, anche se il Senato ha modificato la dizione originaria « gli enti assistenziali sono autorizzati ad approvvigionarsi dei medicamenti di Stato » in quella che dice: « gli enti si approvvigioneranno di regola » (io avrei, veramente preferito, la prima), si tratta sempre soltanto di un impegno morale, non vi è nessuna sanzione. Gli enti possono e si provvederanno naturalmente dei medicamenti che riterranno più opportuni per la loro efficenza ed economicità.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità, preferirei che fosse mantenuta la dizione attuale « di sei mesi », anche perchè, per quanto la materia sia complessa, come tecnico ritengo che potranno essere sufficienti poche sedute, a uomini esperti, per stabilire quali sono i medicamenti fondamentali. Però non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Bosio per esprimere l'avviso della minoranza della Commissione.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. La minoranza dà atto che il problema del finanziamento è stato, almeno formalmente, risolto. Come ebbi occasione di rilevare sia in sede di Commissione, che durante la discussione generale avanti l'Assemblea, era indispensabile affrontare questo problema; devo riconoscere che è stato risolto dalla Commissione finanze e tesoro con molta abilità e senso di responsabilità. Mi sembra però che la deliberazione presa abbia più un effetto formale che sostanziale. Ad ogni modo con questo emendamento è possibile dar corso alla votazione del progetto di legge, senza violare l'articolo 81 della Costituzione. La minoranza, però, in considerazione del suo punto di vista, che ci tiene a riconfermare, si rimette alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Donati se insiste nell'articolo aggiuntivo da lui proposto.

DONATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta pertanto in discussione soltanto l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro. Se ne dia nuovamente lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 7.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenterà al Parlamento un disegno di legge nel quale — sulla base delle determinazioni adottate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità per stabilire i medicinali fondamentali e di largo consumo nonchè quali di essi dovranno essere prodotti direttamente dallo Stato e quali commessi all'industria privata, con ogni garanzia diretta ad evitare qualsiasi regime preferenziale — sarà stabilito l'ammontare del finanziamento necessario per l'esecuzione della legge nel primo anno di applicazione, il relativo stanziamento e la copertura complessiva.

Per gli studi preliminari, richiesti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni che farà carico sul capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

PRESIDENTE. Onorevole Alto Commissario, insiste nella sua proposta relativa al prolungamento del periodo di sei mesi previsto nel primo comma dell'articolo aggiuntivo?

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità*. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo testè letto.

BOCCASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Noi voteremo a favore di questo articolo concernente il finanziamento di questa legge, purtuttavia dichiarando che ci sembra che tre mesi sarebbero stati sufficienti alla Commissione per studiare e formulare una soluzione adeguata. Voteremo poi a favore perchè una campagna di stampa tuttora imperversante contro questo disegno di legge a noi pare più che mai ispirata alla difesa di interessi non collettivi del popolo italiano ma particolaristici, interessi molto limitati di gruppi capitalistici. Voteremo a favore di questo disegno di legge, lieti che questa discussione si sia conclusa in questa Assemblea, auspicando che nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, il disegno di legge abbia a trovare favorevole accoglimento nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che i senatori Donati ed altri hanno ritirato l'ordine del giorno da loro già presentato, che si era deciso di rinviare al termine della discussione del disegno di legge.

I senatori Samek Lodovici, Donati, Caporali ed altri hanno però presentato un nuovo ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato fa voti che nell'attuazione della legge " Provvedimenti per la preparazione e la distribuzione a prezzo equo a cura dello Stato dei medicamenti fondamentali di largo consumo ", sia data la precedenza ai medicamenti fondamentali e indispensabili per la cura delle malattie di rilevante interesse sociale, quali: tubercolosi, lue e malattie veneree, malattie reumatiche, cardiopatie, diabete, tracoma, anchilostomiasi ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo ordine del giorno.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. La minoranza si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per esprimere il suo avviso.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io lo accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Samek Lodovici, Donati, Caporali ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e per il quale la minoranza della Commissione si rimette al Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che fu accantonato un emendamento proposto dai senatori Donati ed altri, tendente

a sopprimere, nel titolo del disegno di legge, la parola « controllo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Donati per illustrare questo emendamento.

DONATI. Il titolo trae ragione finalistica dall'illustrazione del contenuto della legge stessa. Non si può consentire, quindi, che nel titolo di questa legge rimanga la parola « controllo », in quanto negli articoli della legge non si fa alcun cenno alla facoltà o potestà per chicchessia, del controllo della produzione e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Chiedo, pertanto, che venga senz'altro eliminata dal titolo detta parola.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di maggioranza se accetta questo emendamento.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Bosio, relatore di minoranza, se accetta l'emendamento.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. Trovo giusto che la parola « controllo » venga eliminata, perchè noi della minoranza abbiamo sempre sostenuto che con questo progetto di legge controlli non se ne propongono.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica se accetta l'emendamento.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Donati ed altri, tendente a sopprimere dal titolo del disegno di legge la parola: « controllo ». Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il titolo del disegno di legge resta allora così formulato: « Provvedimenti per la preparazione e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo ».

Metto infine ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. La minoranza, specialmente dopo l'appassionato rammarico espresso dal senatore Samek Lodovici nella precedente seduta, « per le molteplici opposizioni incontrate dal disegno di legge », che riecheggia quello « dei motivi preconcetti », contenuto nella relazione di maggioranza, ci tiene a ribadire che non è stata e non è contraria al disegno di legge per partito preso, ma esclusivamente perchè non lo ritiene strumento idoneo a realizzare neppure una delle finalità auspicate dai suoi presentatori e sostenitori.

Questi scopi, a nostro parere, possono venire raggiunti o attraverso la nazionalizzazione vera e propria della produzione farmaceutica, ciò che attualmente è impossibile; o con la riforma della vigente disciplina sul controllo della produzione, distribuzione e vendita dei farmaci in genere e delle specialità medicinali, disciplina invocata nella nostra relazione.

Il presente disegno di legge, sul quale il Senato sta per esprimere il voto finale, pur migliorato dal punto di vista tecnico e reso, oggi, formalmente, non sostanzialmente, attuabile con l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro, non può riuscire che di aggravio allo Stato, senza arrecare alcun vantaggio per la genuinità del farmaco e l'equità del prezzo.

Il problema sociale, sul quale tanto si è fatto assegnamento non viene affatto risolto. A questo verrà provveduto col progetto governativo, attraverso il previsto complesso di disposizioni che mirano a garantire la genuinità dei medicinali per tutti i consumatori, ad assicurare agli enti pubblici assistenziali e previdenziali la fornitura dei medicinali a prezzo equo, cioè a prezzo di gran lunga inferiore a quello stabilito per la vendita normale al pubblico.

La minoranza della Commissione fa, pertanto, voti che il disegno di legge dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sia portato con la massima sollecitudine alla discussione e all'approvazione del Senato, rendendo così possibile l'attuazione degli alti e nobili fini sociali posti all'ordine del giorno della Nazione per il bene di questa e, particolarmente, delle classi meno abbienti.

SANTERO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTERO, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero precisare il motivo del mio voto contrario al disegno di legge quale risulta dopo l'emendamento apportato all'articolo 8. Il diritto che avevano gli istituti di assistenza e beneficenza e gli enti di assicurazione obbligatoria contro le malattie, di servirsi direttamente dei prodotti di Stato all'origine, viene tramutato in un dovere e quest'obbligo non è temperato da nessuna condizione cautelativa, come per esempio potrebbe essere quella « dell'obbligo a parità di qualità e di prezzo ».

Assicurare ai preparati di Stato una clientela di oltre venti milioni di consumatori, che dovranno aumentare di numero in quanto che la obbligatoria assistenza medica e farmaceutica la dobbiamo estendere, come ci siamo impegnati, a categorie nuove non ancora assicurate, come quella dei pensionati e dei lavoratori indipendenti, significa costituire un vero monopolio di consumo e sopprimere la concorrenza onesta e moralizzatrice, tanto esaltata dalla relazione di maggioranza che, nel testo approvato dalla maggioranza della Commissione, poteva anche essere sostenibile. Con questo emendamento si costituisce così un monopolio che mette in pericolo il progresso della chimica farmaceutica ed è a tutto danno degli enti assicurativi ed assistenziali: essi infatti non hanno più il diritto ma il dovere, di regola, di approvvigionarsi di preparati di Stato anche se fossero di qualità inferiore e di prezzo meno favorevole. Non verrebbe in tal modo soddisfatta l'unica mia preoccupazione, quella di assicurare a tutto il popolo italiano, e specialmente alla povera gente assistita dagli enti di assistenza e beneficenza e ai lavoratori obbligatoriamente assicurati, le medicine migliori per qualità ed al prezzo più basso.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge, nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si intende che la Commissione procederà al coordinamento formale del disegno di legge. Nel caso in cui si renda necessario un coordinamento sostanziale, la Commissione dovrà riferirne all'Assemblea.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario giudiziale » (815-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario giudiziale ».

In questo disegno di legge, già approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha introdotto quattro modificazioni. Il senatore Italia, nella sua relazione, dà ragione di tre di queste modificazioni, ma non della quarta. Senonchè, concludendo, dichiara di accettare tutte le modifiche. Senatore Italia, conferma tale dichiarazione?

ITALIA, *relatore*. Confermo che la Commissione accetta tutte le modifiche introdotte dalla Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a dichiarare se anche il Governo accetta le predette modifiche.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato dovrà ora occuparsi delle sole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modifiche.

La prima modifica concerne la lettera *c*) del n. 1 dell'articolo 1, che il Senato aveva approvato nel seguente testo:

« *c*) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

« Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le

sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunziata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunziata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato ».

La Camera dei deputati l'ha così modificato:

« *c*) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o per tendenza, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

« Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunziata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunziata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove; ».

Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seconda modifica. Il numero 4° dell'articolo 2 approvato dal Senato era così formulato:

« 4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili ».

La Camera lo ha così modificato:

« 4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Terza modifica. La Camera ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 2, che il Senato aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Quarta ed ultima modifica. L'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato era così formulato:

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

La Camera lo ha così modificato:

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Così tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono state approvate dal Senato.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

In questo disegno di legge, già approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha introdotto una modifica: ha sostituito cioè alla multa, che era prevista dall'articolo 4, l'ammenda.

L'onorevole relatore ha dichiarato, nella sua relazione, di accettare questa modifica. Ha nulla da aggiungere, senatore Tommasini?

TOMMASINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole alla modifica introdotta dalla Camera?

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti la modifica apportata all'articolo 4 dalla Camera dei deputati, consistente nella sostituzione della parola: « multa » con la parola: « ammenda ». Chi approva tale modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro » (1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CINGOLANI, *relatore*. Vorrei soltanto constatare con molta compiacenza che su 27 Convenzioni solamente otto debbono essere integrate, dato lo stato dell'attuale nostra legislazione. Facendo questa constatazione esprimo il parere della intera 3ª Commissione che appunto intende manifestare il suo compiacimento perchè nei confronti delle altre la legislazione italiana va anche più avanti, in molti punti, di quello che richiedono le Convenzioni approvate a Ginevra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, io desidero sottolineare il valore del voto che vi accingete a dare per la ratifica di 27 Convenzioni raccomandate dal « Bureau International du Travail ». L'Italia fin dalla fondazione del « Bureau International du Travail » ha dato la sua collaborazione, attraverso i rappresentanti governativi e delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nella discussione di tutti i problemi che interessano la vita del lavoro. Il « Bureau International du Travail » ha svolto un'opera, che possiamo considerare veramente meritoria, giungendo alla indicazione delle grandi linee di quel progresso sociale, a cui stimola tutti i popoli ad associarsi. Prendo atto della constatazione del relatore, il quale ha opportunamente rilevato che la nostra legislazione è in grandissima parte in regola con le raccomandazioni del « Bureau International du Travail ». Vi sono degli assestamenti, degli adeguamenti, delle integrazioni da fare e sarà compito non solo del Governo, ma del Parla-

mento di fare in modo che i grandi princìpi stabiliti in materia di lavoro in sede internazionale diventino una realtà viva nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni Internazionali del Lavoro:

1° Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto – Washington, 29 novembre 1919.

2° Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura – Ginevra, 19 novembre 1921.

3° Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonchè dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici – Ginevra, 29 giugno 1933.

4° Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole – Ginevra, 29 giugno 1933.

5° Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali – Ginevra, 21 giugno 1934.

6° Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria – Ginevra, 23 giugno 1934.

7° Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria – Ginevra, 21 giugno 1935.

8° Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte – Ginevra, 22 giugno 1935.

9° Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate – Ginevra, 24 giugno 1936.

10° Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile – Ginevra, 24 ottobre 1936.

11° Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi – Ginevra, 24 ottobre 1936.

12° Convenzione n. 58 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo – Ginevra, 24 ottobre 1936.

13° Convenzione n. 59 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.

14° Convenzione n. 60 concernente l'età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.

15° Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi – Seattle, 27 giugno 1946.

16° Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo – Seattle, 27 giugno 1946.

17° Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi – Seattle, 29 giugno 1946.

18° Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti – Montreal, 1° novembre 1946.

19° Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti – Montreal, 1° novembre 1946.

20° Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali – Montreal, 1° novembre 1946.

21° Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio – Ginevra, 11 luglio 1947.

22° Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria – San Francisco, 9 luglio 1948.

23° Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria – San Francisco, 10 luglio 1948.

24° Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica – Ginevra, 29 giugno 1949.

25° Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario – Ginevra, 1° luglio 1949.

26° Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento – Ginevra, 1° luglio 1949.

27° Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti – Ginevra, 1° luglio 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

(*Per gli allegati v. stampato n. 1771*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 » (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso a Roma, a mezzo scambio di note, il 24 ottobre 1950.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

N. 67384/63

Rome, le 24 octobre 1950

Son Excellence Monsieur ANDRÈ MOTTE
Ambassadeur de Belgique — Rome

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien, dans le but d'assurer la délivrance gratuite et réciproque d'expéditions d'actes de l'état civil et la suppression de la légalisation de ces documents, est prêt à conclure avec le Gouvernement belge un accord aux termes suivants:

« ARTICLE 1. — Le Gouvernement italien pour les sujet Belges nés, reonnus, l'égitimés, adoptés, mariés ou décédés en Italie et le Gouvernement belge, pour les Italiens nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Belgique, s'engagent à délivrer sans frais à l'autre partie contractante des expéditions littérales des actes l'état civil dréssés sur leur territoire respectif, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.

Les Gouvernements Italien et Belge, s'engagent aussi à délivrer, sans frais pour le même objet, les expéditions des actes de l'état civil concernant des étrangers de nationalité autre que la nationalité belge ou italienne.

Les Gouvernements Italien et Belge se délivreront gratuitement les expéditions d'actes de l'état civil demandées pour leurs ressortissants respectifs indigents.

La demande sera faite à l'autorité locale de chapue pays par la mission diplomatique ou par les Consuls de l'autre pays: cette demande spécifiera sommairement le motif, par exemple: «l'intérêt administratif» ou «indigence de l'Italien (ou du Belge) requérant».

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien de la question de nationalité de l'intéressé au regard des deux Gouvernements.

ARTICLE 2. — Les extraits d'actes de l'état civil drésses dans l'un pays contractants ne doivent être munis d'aucune légalisation pour faire foi dans l'autre, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le dépositaire du registre ou son délégué et revêtus du sceau de son office, et sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.

ARTICLE 3. — Le présent accord entre en vigueur immédiatement. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de sa énonciation notifiée par l'une ou l'autre partie contractante.

La présente note et la réponse que Votre Excellence voudra m'adresser constituent l'accord intervenu entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute consideration.

V. ZOPPI.

N. 4865

Rome, le 24 octobre 1950

Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Comte ZOPPI
Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères – Rome

Monsieur le Secrétaire Général,

Par lettre en date de ce jour, n. 67384–63, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement italien, dans le but d'assurer la délivrance gratuite et réciproque d'expéditions d'actes de l'état civil et la suppression de la légalisation de ces documents, est prêt à conclure avec le Gouvernement belge un accord conçu dans le termes suivants:

« ARTICLE 1. — Le Gouvernement italien pour les sujets Belges nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Italie et le Gouvernement belge pour les Italiens nés, reconnus, légitimés, adoptés, mariés ou décédés en Belgique, s'engagent à délivrer sans frais à l'autre partie contractante des expéditions littérales des actes de l'état civil dressés sur leur territoire respectif, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.

Les Gouvernements Italien et Belge s'engagent aussi à délivrer, sans frais, pour le même objet, les expéditions des actes de l'état civil concernent des étrangers de nationalité autre que la nationalité belge ou italienne.

Les Gouvernements Italien et Belge se dèlivreront gratuitement les expéditions d'actes de l'état civil demandées pour leurs ressortissants respectifs indigents.

La demande sera faite à l'autorité locale de chaque pays par la mission diplomatique ou par les Consuls de l'autre pays: cette demande spécifiera sommairement le motif, par exemple: «l'intérêt administratif» ou «indigence de l'Italien (ou du Belge) requérant ».

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien de la question de nationalité de l'intéressé, au regard des deux Gouvernements.

ARTICLE 2. — Les extraits d'actes de l'état civil dressés dans l'un des pays contractants ne doivent être munis d'aucune légalisation pour faire foi dans l'autre, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le dépositaire du registre ou son délégué et revêtus du sceau de son office, et sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.

ARTICLE 3. — Le présent accord entre en vigueur immédiatement. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de sa dénonciation notifiée par l'une ou l'autre partie contractante ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que ces dispositions répondent entièrement aux vues du Gouvernement belge et reçoivent son plein agrèment.

Il est dès lors entendu que la lettre de Votre Excellence et la présente réponsé constituent l'accord intervenu entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma très haute considération.

A. MOTTE.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 » (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione propone una sola modifica al testo approvato dalla Camera, e precisamente una modifica del termine fissato nell'articolo 4.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Questo disegno di legge era stato mandato all'8ª Commissione in sede deliberante ed è stato portato qui in Assemblea su richiesta mia e di un gruppo di colleghi. Ciò abbiamo fatto perchè, nel momento in cui il disegno di legge veniva discusso in Commissione, il Governo non si era ancora ufficialmente pronunciato sulla questione se i termini della legge 12 maggio 1950 e quelli della legge 21 ottobre stesso anno li ritenesse ordinatorî o perentorî. Purtroppo, giorni fa, il Ministro dell'agricoltura rispondendo ad una mia interpellanza relativa all'Ente Sila, ebbe a dichiarare che il Governo ritiene i termini perentori. Preso atto di questa dichiarazione del Governo, che noi impugniamo e non condividiamo, poichè secondo noi mira a troncare l'efficacia delle leggi di riforma fondiaria ed a svuotare di ogni contenuto le leggi stesse, non ci opponiamo al disegno di legge. Ciò premesso e, con tutte le riserve, presenteremo un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

La responsabilità della dichiarazione della perentorietà dei termini non è nostra, non è dell'Assemblea. È del Governo. Le conseguenze, onorevoli signori del Governo, saranno gravissime e di queste conseguenze i responsabili siete voi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto concerne la questione del termine, se esso sia perentorio od ordinatorio, io non posso che confermare la risposta già data in questa Aula dall'onorevole Ministro. Per quanto riguarda il disegno di legge, il Governo propone all'articolo 1 un semplice emendamento al secondo comma per rimediare ad una formulazione inesatta del testo. Al secondo comma, laddove si dice che l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale « contro il piano particolareggiato di espropriazione », il Governo propone di sostituire le parole « anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione », il che ha lo stesso significato ma evita una inesattezza che è meglio togliere.

PRESIDENTE. Si passa ora all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952 per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando pos-

sono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole Sottosegretario ha proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « contro il piano particolareggiato di espropriazione » le altre: « anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione ».

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Dichiariamo di opporci all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero chiarire al Senato l'emendamento proposto dal Governo. Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati contiene un'inesattezza perchè alla Commissione censuaria centrale non si possono proporre ricorsi contro i piani, ma solo contro le risultanze catastali. Infatti la Commissione censuaria centrale giudica precisamente su ricorsi contro le risultanze catastali. Perciò la formulazione « ricorso contro il piano », che può essere stata una dizione, per così dire, abbreviata, è inesatta.

La dizione che il Governo ha l'onore di proporre toglie questa inesattezza confermando la sostanza del testo. Se alla Commissione censuaria centrale si ricorre soltanto contro le risultanze catastali e non contro i piani di espropriazione, non si comprende quale potere potrebbe avere la Commissione censuaria centrale in relazione a un ricorso contro piani particolareggiati di espropriazione, che sono sottoposti unicamente al parere delle Commissioni parlamentari e poi, in definitiva, del Governo. In sostanza ritengo che l'emendamento non sposti in nessun modo il significato del comma e tolga invece un errore ed una inesattezza di forma.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a dare l'avviso della Commissione sull'emendamento proposto dal Governo.

SALOMONE, *relatore*. Dopo la spiegazione data dall'onorevole Sottosegretario, la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma con l'emendamento proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Ne do lettura:

« Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952 nei seguenti casi:

1) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;

2) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;

3) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali, od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in Comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purchè i terreni oggetto della permuta, siti fuori dei comprensori, appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dal senatore Spezzano e da altri senatori.

Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgerlo.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, non ripeterò le critiche generali che abbiamo fatto sia alla legge Sila, sia alla legge stralcio. Mi limito a constatare che, in questo nuovo clima politico, il potere esecutivo nulla trascura per cercare di svuotare le due leggi del loro contenuto.

Abbiamo dimostrato altre volte come le leggi non siano state applicate.

Constatiamo ogni giorno quella che è la vera e reale volontà del Governo: ha tramutato, per esempio, l'Ente Sila da ente esecutivo della riforma fondiaria in ente organizzatore di vendite di carne italiana all'estero. Per giunta quell'Ente Sila, che doveva realizzare la riforma fondiaria in Calabria, è diventato invece organo di corruzione. Proprio oggi ho presentato un'interpellanza al riguardo. Gli altri enti sono diventati organizzatori di spedizioni punitive di tipo fascista. In questo clima va inquadrato l'articolo 3. L'articolo 3 del disegno di legge sottoposto al nostro esame mira a dare facoltà agli enti di permutare i terreni espropriati con altri che non rientrino nel comprensorio di applicazione della legge.

Non vi è chi non veda lo scopo verso cui mira questa norma. Con essa si vuole rubare la terra a quei contadini ai quali è stata promessa per darla a contadini di altre zone dove le pressione è maggiore, dove i bisogni sono maggiori. Ma, allora, signori del Governo, perchè andate ripetendo sempre di voler fare la riforma fondiaria? Perchè spendete milioni e miliardi degli enti di riforma in una propaganda che sapete falsa e bugiarda? Perchè, invece di ricorrere a questo disegno di legge che mira a rubare la terra a taluni contadini per darla ad altri, perchè non applicate la legge? Perchè non estendete l'applicazione della legge stralcio ad altri comprensori?

La disposizione dell'articolo 3 ammette implicitamente che ci sono altre terre sulle quali le leggi di riforma fondiaria potrebbero agire. Ma voi non volete l'applicazione delle leggi. Voi volete semplicemente permutare queste terre con altre, già espropriate.

A che cosa mira, dunque, questa perfida norma dell'articolo 3? Mira innanzi tutto a favorire i proprietari, perchè la permuta non viene fatta nell'interesse dei contadini e per facilitare la riforma. Sono i proprietari infatti a proporre la permuta. Più allargate questa facoltà di permuta, più favorite i proprietari, perchè i proprietari proporrano le permute di quelle terre che non sono utili per essi. E badate, la perfidia di questa norma è ancora più grave se si considera che sulle varie domande di permuta presentate non si è fino ad oggi deciso. Si è voluto che i poteri della Commissione di controllo dell'Ente Sila fossero finiti per dar modo all'Ente Sila e agli altri Enti di procedere alle permute senza alcun controllo. Non può ritenersi serio controllo quello del Governo, e tanto meno quello dei Consigli di amministrazione dai quali sono tenuti lontani i contadini mentre sono formati dai rappresentanti degli agrari, della Confida, del partito al potere. In questo modo, attraverso la norma dell'articolo 3, quei pochi terreni buoni espropriati verranno permutati con i terreni cattivi, con i terreni dei quali i contadini non potranno servirsi.

C'è di più, con questa norma si persegue uno scopo di scissione e di corruzione tra i contadini. Fin dal primo momento in cui le leggi sono state presentate, noi abbiamo denunciato questo grave pericolo. La realtà ci ha dato ragione. Questa norma mira a spezzare l'unità dei contadini. Attraverso questa norma voi volete levare la terra ai contadini di un determinato Comune, e darla a quelli di un altro Comune a scopo di corruzione politica.

Ritenendo che questa norma danneggia i contadini e rappresenta una seria modifica alle leggi votate dal Parlamento, e che noi vogliamo applicate, ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo del senatore Spezzano.

SALOMONE, *relatore*. La Commisione è contraria. Nonostante il mio vivissimo desiderio di non parlare su questo disegno di legge, la eloquenza dell'amico e collega Spezzano mi constringe a deflettere dal mio proposito. Se egli mi avesse convinto, avrei dato parere favorevole al suo emendamento; egli sa che quando mi ha convinto gli ho sempre teso la mano.

La perfidia di questa disposizione io credo sia veramente molto occulta, perchè non se ne sono accorti i componenti della Commissione della Camera dei deputati, dove il disegno di legge fu approvato senza alcuna discussione e senza rimostranze da parte dell'opposizione.

Ma v'è di più: l'onorevole Spezzano, così acuto e diligente, si è accorto della perfidia soltanto in Aula, perchè in sede di Commissione non fu proposto nessun emendamento soppressivo della norma stessa.

Ora, questa disposizione è intesa precisamente a favorire i contadini, non a danneggiarli. (*Interruzione del senatore Spezzano*). Le permute sono state concesse, sia dalla legge fondamentale del 12 maggio 1950, per la Sila, sia dalla così detta legge stralcio del 21 ottobre 1950, precisamente per rendere possibile che la proprietà fosse acquisita dai contadini a migliori condizioni.

Si sono trovate a volte delle difficoltà geografiche, e si ritenne di poter dare questo ampliamento molto limitato (perchè le permute debbono avvenire nei Comuni confinanti) appunto per rendere più agevole la permuta nell'interesse della piccola proprietà contadina.

Aggiungo che la Commissione parlamentare per la Sila, nonostante che le Commissioni parlamentari, onorevole Spezzano, non siano competenti a dare il loro parere in materia di permuta — perchè si tratta di una facoltà riservata al Governo e precisamente al Ministro dell'agricoltura — ha sempre dato parere favorevole alle permute, tanto ci è sembrato rispondessero al concetto della legge. Quindi trovo oggi una contraddizione tra l'atteggiamento dell'onorevole Spezzano, autorevole componente della Commissione consultiva per la Sila, ed il suo atteggiamento di oggi, perchè noi siamo stati sempre favorevoli a concedere le permute, dato che abbiamo fiducia che la azione del Governo, quando si tratti di permuta, è precisamente rivolta agli interessi dei contadini.

Per quanto poi si riferisce alla parte politica, che il Governo non voglia applicare nè la legge 12 maggio 1950, nè la legge 21 ottobre 1950, questa affermazione è smentita dai fatti e, per quello che riguarda l'opposizione, purtroppo le leggi vengono ad essere applicate, e se c'è un risentimento da quella parte è precisamente perchè le leggi vengono applicate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste per esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il Governo non accetta l'emendamento soppressivo. Non voglio prendere occasione per risollevare la questione generale che l'onorevole Spezzano ha toccato, sulla applicazione della legge, sulla capacità di controllo da parte del Governo, sulla pretesa volontà di svuotare la legge, ecc. Anche in questo caso mi richiamo alle molto recenti e molto decise argomentazioni che ha svolto l'onorevole Ministro in questa Aula stessa.

Mi soffermerò invece sulla questione molto particolare, considerata nell'articolo 3. Le permute sono già consentite dalle due leggi di riforma fondiaria in vigore, e cioè la legge Sila e la legge stralcio; sono consentite per terreni situati entro i comprensori rispettivi di applicazione della legge. Queste permute si realizzano con una procedura speciale e cioè l'Ente o il proprietario possono proporre la permuta, ma la concessione effettiva è subordinata all'autorizzazione da parte del Governo; inoltre, per precisa disposizione della legge, l'Ente può dare parere favorevole per le permute soltanto allorchè riscontri che i terreni proposti in permuta sono più favorevoli, più rispondenti alla natura della nuova piccola proprietà contadina. Questa disposizione ebbe sinora una limitata applicazione in Sila nei casi che molto opportunamente ha ricordato il senatore Salomone. Presso gli altri Enti di riforma l'applicazione è ancora più limitata perchè la loro azione è da poco tempo iniziata. Infatti — come il Senato sa — la publicazione dei piani era per legge stabilita entro il 31 dicembre 1951, termine da poco spirato. Ciò nonostante per circa 100 mila ettari sono già stati fatti i decreti di esproprio e per circa la metà sono già avvenute le occupazioni e le prese di possesso, con un anticipo notevole sui termini previsti dalla legge, la quale stabilisce che i decreti di esproprio devono essere predisposti entro il 31 dicembre 1952. Oggi siamo appena in marzo e non solo tutti i piani sono stati pubblicati, ma anche — come dissi — molta parte dei piani è stata trasformata in decreti di esproprio, e molti di questi decreti hanno dato luogo alla occupazione materiale delle terre, con tale notevole anticipo sui termini previsti dalla legge che ciò non può non dimostrare come sia volontà decisa degli enti e del Governo di realizzare la legge.

La facoltà di estendere limitatamente queste permute ai Comuni confinanti con i comprensori — si tenga presente che si tratta dunque di una estensione molto limitata — appare necessaria per molte ragioni di opportunità. Per esempio, le proprietà possono essere situate per una parte in un Comune compreso nel comprensorio e per un'altra parte nel Comune confinante. Ora, al fine di accorporare la terra che si concede ai contadini, può essere utile per i servizi cooperativi, per le varie forme di assistenza tecnica, che le terre espropriate siano vicine, e allora ecco che la permuta può essere conveniente all'Ente, e quindi anche ai contadini. E così altre considerazioni di opportunità possono nascere nella reale ap-

plicazione della legge. Questa modesta estensione della facoltà di permuta, consentirà in molti casi un aumento di terre espropriate. Così avverrà infatti allorchè le terre situate nei Comuni confinanti hanno un reddito più basso e quindi, permutando lo steso reddito, si ha in cambio più terra. Per queste considerazioni ritengo che la norma faciliti l'applicazione della legge. In molti casi poi la permuta è richiesta dagli stessi contadini di Comuni vicini. Così avviene quando in qualche Comune le terre espropriate sono molto numerose e la domanda è relativamente scarsa; allora i contadini dei Comuni confinanti cercano per questa via, se il proprietario è d'accordo, di poter beneficiare anche essi della legge.

SPEZZANO. Estendete l'applicazione della legge!

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non compete al Governo, perchè il Parlamento ha delegato il Governo a provvedere alla delimitazione dei terreni di applicazione della legge stralcio soltanto fino al 30 giugno 1951.

Credo dunque che per tutte le ragioni esposte la disposizione debba essere approvata.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, insiste nell'emendamento?

SPEZZANO. Insisto.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 3.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in Comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purchè i terreni oggetto della permuta, siti fuori dei comprensori, appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal senatore Spezzano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura, nel testo proposto dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 4.

L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative ».

La Commissione ha accettato il testo approvato dalla Camera dei deputati; nella sua relazione, però, il senatore Tafuri ha manifestato una perplessità ed ha espresso un voto; la perplessità concerne l'incidenza che la tassa sulla concessione di esercizio di servizi pubblici automobilistici potrà avere sui servizi automobilistici di montagna; il voto riguarda il testo che il Governo è delegato ad emanare ai sensi dell'articolo 10 e che il senatore Tafuri vorrebbe fosse emanato previo parere di una Commissione parlamentare, come fu fatto per il testo unico sulle tasse automobilistiche. Ad ogni modo, come ho già detto, il testo approvato dalla Camera è accettato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 1.

I numeri 22, 25, 28, 42, 43, 78, 87, 93, 114, 183, 205, 209 e 210 della tabella allegato *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
22	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:			La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.
	a) Tassa di apertura:			
	1° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	10.000	Ordinari	
	2° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	20.000	Id.	Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il centro abitato appartiene.
	3°) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	40.000	Id.	La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
	4° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	80.000	Id.	La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento
	5° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	120.000	Id.	
	6° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	160.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
	7° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	200.000	Ordinario	di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
	b) Tassa annuale di esercizio	Le tasse di cui alla lettera *a*) ridotte ad un quinto	Id.	La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale. Le stesse disposizioni a norma dell'articolo 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina prevedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato testo unico. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'articolo 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'articolo 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
25	*a*) Autorizzazione per la fabbricazione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422	10.000	Ordinario	Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le doccie, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contensione di ernie intestinali o di organi addominali.
	b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (articolo 189 del testo unico citato, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	6.000	Id.	La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
28	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali:			Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi.
	1° Tassa di apertura degli anzidetti stabilimenti:			L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (articolo 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
	a) di acque minerali naturali . .	15.000	Id.	
	b) di acque minerali artificiali . .	30.000	Id.	
	2° Tassa annuale di esercizio degli anzidetti stabilimenti:			Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (articolo 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa.
	a) di acque minerali naturali . . .	5.000	Id.	
	b) di acque minerali artificiali . .	7.500	Id.	Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
42	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata ai sensi dell'articolo 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298:			L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività.
	a) tassa di apertura	4.000	Id.	La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ciascun anno.
	b) tassa annuale di esercizio	4.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
43	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'articolo 50 del regolamento citato al n. 42:			L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili.
	a) tassa di apertura	8.000	Ordinario	La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
	b) tassa annuale di esercizio	8.000	Id.	
78	Licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (articolo 68 del testo unico della legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406.
	a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (articolo 1 della citata legge).
	di categoria extra	600.000	Id.	
	di 1ª categoria	400.000	Id.	La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.
	di 2ª categoria	300.000	Id.	
	di 3ª categoria	150.000	Id.	La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario.
	di 4ª categoria	100.000	Id.	
	di 5ª categoria	50.000	Id.	
	b) tassa per il cambio dell'intestatario della licenza per locali:			Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
	di categoria extra	120.000	Id.	
	di 1ª categoria	80.000	Id.	
	di 2ª categoria	60.000	Id.	
	di 3ª categoria	30.000	Id.	
	di 4ª categoria	20.000	Id.	
	di 5ª categoria	10.000	Id.	
	c) vidimazione annuale delle anzidette licenze per locali:			
	di categoria extra	90.000	Id.	
	di 1ª categoria	60.000	Id.	
	di 2ª categoria	45.000	Id.	
	di 3ª categoria	22.500	Id.	
	di 4ª categoria	15.000	Id.	
	di 5ª categoria	7.500	Id.	
	Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri Enti di assistenza e beneficenza	1.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
87	Autorizzazione del Prefetto e licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (articolo 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza):			I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 85 e 86. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza: 1° gli spacci cooperativi militari; 2° il Centro alpinistico italiano.
	a) tassa di primo rilascio:			
	1° in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	1.500	Ordinario	
	2° in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	2.000	Id.	
	3° in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti	2.500	Id.	
	4° in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti.	3.500	Id.	
	5° in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	5.000	Id.	
	b) tassa di rinnovazione annuale . . .	Le stesse tasse stabilite alla lettera *a*)		Le tasse di cui alla lettera *b*) devono essere assolte entro il 31 dicembre di ogni anno.
93	Licenza rilasciata dalla Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, scritti, disegni, giornali ovvero estratti o sommari di essi; o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico:			La licenza non è personale, ed occorre per ciascun Comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc. ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per l'affissione o distribuzione in più Comuni la licenza della Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (articolo 203 del regolamento di pubblica sicurezza). La locuzione « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso sia pure a pagamento. La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. È dovuta una sola tassa unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto, in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appar-
	a) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	300	Id.	
	b) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti	600	Id.	
	c) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti	1.000	Id.	
	d) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti	2.000	Id.	
	e) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti	3.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
				tenenti allo stesso esercente e situate nello stesso Comune Gli esercenti di cinematografi, che, oltre il manifesto-programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di film da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute Sono esentati dal pagamento della tassa 1° gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di una amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza), 2° gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici o urbani ed a vendite allo incanto (articolo 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza), 3° gli scritti e disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E N A L), 4° gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nello Stato nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (articolo 3 del regio decreto 28 febbraio 1930, n 289)
114	Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile,			Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale che e quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società e soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1 500 L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, e parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1 500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata
	a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice			
	fino a lire 50 000 di capitale	2 000	Ordinario	
	con capitale superiore a lire 50 000	4 000	Id.	
	b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata			
	fino a lire 250 000 di capitale	6 000	Id.	
	oltre lire 250 000 e fino a lire un milione	10 000	Id	
	oltre lire 1 000 000 e fino a lire 2.000 000 , . . .	16 000	Id	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 114	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 16.000	3.000	Ordinario	Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tassa mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (articolo 12 del detto decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'articolo 2 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1669).
183	Rilascio e vidimazione annuale da parte delle prefetture di patenti di abilitazione a condurre:			La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente dell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisorio, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida, nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli per i quali sia richiesta patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima. Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A.C.I.
	a) automobili (patente di 1° grado) . .	2.000	Con marche	
	b) automobili (patente di 2° e 3° grado), motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi	1.000	Id.	
205	Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche:			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	1° per lavori di importo fino a lire 3.000.000	2.000	Ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 205	2° per lavori di importo fino a lire 10.000.000	4.000	Ordinario	L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: *a*) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e riforniture degli edifici; *b*) opere stradali, idrauliche e ferrovie, comprendenti movimenti di terra, manufatti e opera d'arte sia in muratura, che in cemento armato, fognature, acquedotti; *c*) opere marittime; *d*) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse. È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni. Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco. L'albo è obbligatorio per le amministrazioni statali e degli altri enti pubblici per gli appalti di importo superiore alle lire 500.000. Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera. Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concesssioni governative.
	3° per lavori di importo fino a lire 25.000.000	10.000	Id.	
	4° per lavori di importo fino a lire 50.000.000	15.000	Id.	
	5° per lavori di importo fino a lire 100.000.000	20.000	Id.	
	6° per lavori di importo fino a lire 250.000.000	30.000	Id.	
	7° per lavori di importo fino a lire 500.000.000	40.000	Id.	
	8° per lavori di importo oltre le lire 500.000.000	50.000	Id.	
209	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve esser corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo
	a) tassa annuale d'iscrizione nel suddetto albo	1.000	Id.	
	b) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	in Comuni con oltre 200.000 abitanti	12.000	Id.	
	in Comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	10.000	Id.	
	in Comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	8.000	Id.	
	in Comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	6.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 209	in Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	4.000	Ordinario	
	in Comuni fino a 10.000 abitanti .	2.000	Id.	
210	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265):			
	a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Id.	
	b) per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	
	c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie.	1.000	Id.	

(*È approvato*).

Art. 2.

Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della metà:

52 (Licenza porto fucile).
54 (Licenza caccia).
66 (Licenza fabbricazione esplosivi).
67 (Licenza fabbricazioni polveri).
68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi).
69 (Licenza deposito polveri senza fumo).
74 (Autorizzazione industria gas tossici).
77 (Licenza apertura teatri).
79 (Licenza accademie e trattenimenti vari).
81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo).
83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche).
84 (Lettura e revisione copioni).
85 (Licenza vendita bevande alcooliche).
92 (Licenza arti tipografiche).
95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno).
96 (Licenza agenzie di affari).
100 (Autorizzazione nomina guardie particolari).
102 (Licenza per esercizio investigazione privata).
105 (Licenza locali meretricio).
147 (Dichiarazione opera di pubblica utilità).
154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.).
179 (Abilitazione di navi alla navigazione).
180 (Certificato immatricolazioni aeromobili).
181 (Certificato navigabilità aeromobili).
202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri).
203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari).
215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici).
216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).

(*È approvato*).

Art. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n 604, e successive modificazioni, sono raddoppiate:

23 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ecc.).
55 (Licenza di appostamento fisso di caccia).
56 (Permessi rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve).
58 (Licenza pesca lacuale e fluviale).
72 (Licenza per spari di armi da fuoco e accensione di fuochi artificiali).
82 (Licenza balli, thè danzanti, ecc.).
86 (Licenza vendita bevande ultralcooliche).
91 (Licenza per corse di cavalli, esercizio di totalizzatori, ecc.).
101 (Licenza per prestazione di opere di vigilanza privata, ecc.).
104 (Licenza di impianto ascensori, ecc.).
107 (Licenza per rimessa autoveicoli e vetture, ecc.).
111 (Prima vidimazione libri di commercio).
112 (Vidimazione annuale libri di commercio).
113 (Iscrizione nel registro delle imprese).
115 (Iscrizione di modificazioni dell'atto costitutivo, ecc.).
131 (Licenza fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi).
155 (Licenza di esercizio funicolari e teleferiche).
163 (Iscrizione di ipoteche sulle miniere).
166 (Concessione di derivazione acque pubbliche).
167 (Concessione di occupazione spiaggie lacuali).
168 (Permesso di esecuzione di opere idrauliche).
169 (Occupazione e attraversamento alvei, fiumi, torrenti, ecc.).
170 (Esecuzione di lavori di acquicoltura, ecc.).
173 (Licenza autotrasporto merci).
174 (Concessione di esercizî di navigazione interna).
175 (Concessione di esercizi servizî pubblici navigazione interna ecc.).
176 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna per rimorchio, ecc.).
177 (Autorizzazione trasporto con navi e galleggianti).
178 (Licenza trasporto legname).
184 (Permesso trasporto persone su autocarri).
185 (Permesso per corse fuori linea).
186 (Spedizione di patenti di grado nella marina).
208 (Iscrizione nell'albo degli esattori imposte dirette).

(*È approvato*).

Art. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 marzo 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate:

57 (Costituzione di riserve chiuse).
60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra).
117 (Istituzione borse valori).
118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere, ecc).
119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative).
157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali, ecc.).
158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture, ecc.).
160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria).
206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizî in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e postelegrafiche).
214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).

(*È approvato*).

Art. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1.000 a lire 10.000.

161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1.000 a lire 20.000.

162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1.000 a lire 25.000.

207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizî di raccolta di rifiuti):

a) da lire 600 a lire 3.000;
b) da lire 800 a lire 4.000;
c) da lire 1.000 a lire 5.000;
d) da lire 2.000 a lire 10.000;
e) da lire 3.000 a lire 15.000.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'aliquota di tassa di concessione governativa, prevista per l'esercizio di case da gioco dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, è raddoppiata.

(*È approvato*).

Art. 8.

Alla tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	*Note*
Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone.		Il concessionario è tenuto ad esibire all'Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72–*A*, ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa controindicata.
Tassa di rilascio per chilometro–linea.	500	
Tassa annuale (nel caso che la concessione abbia una validità superiore ad un anno) per chilometro–linea . . .	500	
Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre:		La tassa di cui alla lettera *a*) deve essere versata prima della concessione e la quietanza modello 72–*A* rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
a) Tassa di rilascio	10.000	
b) Tassa annuale	6.000	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:		
a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione).	5.000	
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione.	12.000	
c) per officine che impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) .	20.000	

Art. 9.

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.

TAFURI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore*. A nome della Commissione tengo a ripetere il voto già formulato e cioè che anche in questo caso, come per gli altri testi unici — ad esempio quello sulle tasse automobilistiche — sia sentita la Commissione del Senato e quella della Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere il proprio avviso su questo voto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare osservare che la delega di cui all'articolo 10 riguarda puramente il coordinamento tecnico, la formulazione tecnica delle disposizioni di legge...

TAFURI, *relatore*. Mi permetta, onorevole Castelli: il testo dice: « e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie... ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma aggiungerei anche: « ...per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse ». Comunque se si tratta semplicemente di un voto che la Commissione fa, senza che si modifichi il testo approvato dalla Camera dei deputati e cioè senza che si renda necessario un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, il Governo non ha niente da obiettare e lo accetta senz'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Le tasse di cui all'articolo 1, n. 22, lettera *b*), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera *b*), n. 43, lettera *b*), le tasse annuali di cui all'articolo 8 della presente legge, nonchè le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gavina. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'altro ramo del Parlamento il nostro Gruppo comunista ha preso posizione nettamente contraria a questo provvedimento di legge, motivandola con ragioni sia generiche che particolari. Infatti il maggior gettito delle tasse non andrà a favore di chi viene a pagare queste sovrimposte, ma andrà genericamente ad essere assorbito dai maggiori gravami che si hanno a seguito della linea economica-politica seguìta dal Governo.

Analogamente all'atteggiamento tenuto all'altro ramo del Parlamento, a nome del Grup-

po comunista, dichiaro che noi voteremo contro il disegno di legge, perchè il provvedimento comporta notevoli inasprimenti fiscali che graveranno in special modo sulle categorie di larghi consumatori dei beni ai quali le disposizioni governative si riferiscono.

Si può obiettare che la necessità di avere maggiori gettiti non giustifica la nostra posizione, ma ciò non è vero perchè non è col maggiore gettito di una imposta che si può sanare una situazione economica. Queste sono piccole cose di fronte alle maggiori spese che occorrono; però per far subito fronte — come si deve — alle necessità dei colpiti, le somme necessarie si possono trovare nei lauti stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa e destinati al riarmo. Questo è sempre lo stesso rilievo di carattere economico e politico sulle spese per l'Esercito, il quale è posto non già alla difesa del nostro Paese che nessuno minaccia, bensì alla difesa di interessi non nostri ma stranieri, dei quali i nostri governanti si sono fatti propugnatori.

Per queste ragioni il Gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Santero ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (2141).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Santero ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali ».

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione del personale sanitario, è aumentato di quattro anni, ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È inscritto a parlare il senatore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori. Poche parole per chi non ha chiara l'importanza reale di questo disegno di legge. Il decreto legislativo sui concorsi ospedalieri, pubblicato nel maggio 1948 e ratificato dal Parlamento nel novembre 1951, deve avere soltanto la vita di un anno e contiene delle modalità particolari atte a favorire quei sanitari anziani che da dodici anni, per non esserci stati concorsi, non hanno potuto sistemare la loro situazione negli ospedali. Ora, un numero importante di sanitari, per aver superato, sia pure da poco, i 45 anni, se vogliono concorrere come aiuti, o i 55, se intendono concorrere come primari, non possono partecipare ai concorsi, mentre avrebbero potuto parteciparvi nel 1948. E ciò proprio per il ritardo che il Parlamento ha avuto nel ratificare il decreto legislativo. Verrebbe così a verificarsi una posizione incresciosa che sa anche un po' di beffa, inquantochè proprio quei sanitari, che da tempo attendevano una legge che li favorisse per la giusta sistemazione nei ruoli degli ospedali, vengono a non poter partecipare al concorso per tale sistemazione, anche se da anni assolvono bene l'incarico di aiuto o di primario.

Elevare di un corrispondente periodo di tempo i limiti di età per poter concorrere, pare a me un'opera di doverosa giustizia nei confronti dei sanitari, e anche un provvedimento molto utile per l'amministrazione ospedaliera e per gli ammalati, inquantochè si tratta di sanitari nell'*optimum* del rendimento professionale.

Il provvedimento inoltre non si ispira soltanto al criterio di venire incontro al desiderio di pochi sanitari, ma al desiderio stesso dell'intera categoria dei medici ospedalieri. Infatti il loro giornale « Il medico ospeda-

liero », commentando il disegno di legge ratificato nel novembre, scrive: « In merito al quesito se i limiti di età per i sanitari che hanno concorso nel 1948 debbano riferirsi al 1951 o al 1948, si propone che secondo giustizia quelli che nel 1948 si trovavano entro i limiti di età siano ancora in diritto di concorrere nel 1951 ». Ed io aggiungo: anche nel 1952.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Gasparotto, Vito Reale ed altri hanno proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo unico, del seguente tenore:

« Aggiungere al nuovo testo dell'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, il seguente comma:

" Coloro che beneficiano dell'aumento di tre anni e sei mesi, oltre i limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, possono partecipare ai concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso " ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Silvestrini.

SILVESTRINI, *relatore*. Dopo i chiarimenti del collega Santero, ho poche parole da dire.

I sanitari che avrebbero potuto concorrere con il decreto legislativo del 3 maggio 1948, per il differimento della ratifica del decreto legislativo stesso avrebbero perduto tre anni e mezzo; ed allora, con l'articolo aggiuntivo, si chiede che costoro possano beneficiare ancora di questo tempo.

Come nel decreto legislativo del 5 maggio si ammetteva un differimento di 8 anni, così si intende che questi 8 anni siano aumentati di altri 3 anni e mezzo, per poter dare la facoltà a questi sanitari di concorrere. È una cosa molto giusta. Del resto è principio pacifico di diritto che la legge di ratifica, rispetto alla situazione creata dal decreto ratificato, agisca con effetto retroattivo.

D'altra parte c'è anche questa circostanza: si offre la possibilità all'amministrazione di poter normalizzare la posizione di quei sanitari che hanno dato buona prova, con soddisfazione anche della popolazione.

Perciò io spero che l'Alto Commissario sia consenziente a questo disegno di legge, e chiedo che il Senato dia la sua alta approvazione.

Per una questione di dettaglio tecnico, mi rimetto al mio correlatore.

PRESIDENTE. Di quale questione si tratta, senatore De Bosio?

DE BOSIO, *relatore*. È necessario chiarire brevemente al Senato la ragione per la quale il mio collega correlatore ha ritenuto di far presente che il limite massimo di età venga elevato di tre anni e mezzo, anzichè quattro, come stabilito nel testo del progetto.

All'uopo è opportuno far brevemente la storia della ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948. Nell'autunno 1948 alcuni deputati presentarono al Governo una mozione, con la quale chiedevano che venisse sospesa l'esecuzione di questo decreto, cioè i concorsi, fino a che non ne fosse intervenuta la ratifica. Il Governo aderì; ma si dovette presentare un progetto di legge per legittimare questa sospensione. La Camera dei deputati approvò tale progetto il 2 febbraio 1949, ed il Senato, a sua volta, in sede deliberante avanti la 11ª Commissione, nella riunione del 25 febbraio successivo.

Frattanto era stato presentato alla Camera il decreto legislativo per la ratifica, che venne accordata nella seduta del 27 giugno 1950, dopo avervi apportato molti emendamenti. La Camera dei deputati aveva ratificato la prima parte dell'articolo 13 del decreto, senza farvi alcuna modifica, confermando in tale modo il beneficio della elevazione dei limiti di età ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, per i posti di sovraintendente sanatoriale ospedaliero, direttore, vice direttore e di primario ospedaliero.

In altri termini i limiti di età per i concorsi a questi posti venivano elevati di 10 anni, cioè portati a 55 anni. La ragione era evidente: a seguito della sospensione per 10 anni dei concorsi per sanitari ospitalieri, si volevano rimettere su un piano di eguaglianza i sanitari anziani che non avevano potuto concorrere, a causa della guerra e dell'immediato dopoguerra, con i giovani sanitari che accedevano ai concorsi.

Presentato il progetto di legge di ratifica del decreto al Senato, questo vi apportò diverse modificazioni. Per quanto si riferisce all'articolo 13, stabilì di elevare il limite massimo di età di ulteriori quattro anni. Il progetto di ratifica modificato il 1° febbraio del 1951, ven-

ne trasmesso alla Camera dei deputati per il riesame. Questa, il 13 luglio 1951, apportò al progetto di legge, nuovi emendamenti, tra i quali la soppressione della maggiore elevazione dei limiti di età per quattro anni, proposta dal Senato. Il progetto di legge, il 19 luglio 1951, tornava al Senato per la ratifica, che nella seduta del giorno 4 novembre 1951 veniva deliberata, accettando gli emendamenti disposti dalla Camera, compreso quello all'articolo 13. Questa la situazione di fatto che era necessario sottolineare.

Quale fu la conseguenza derivata dal fatto che per la ratifica vennero impiegati esattamente tre anni e sei mesi?

I sanitari che stavano per raggiungere i 55 anni all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo del maggio 1948, avevano diritto a concorrere; all'atto della ratifica nel 1951, invece, erano decaduti da tale diritto. Sappiamo tutti che la ratifica ha effetto sempre *ex tunc,* non *ex nunc;* ora questo fondamentale principio va osservato.

A questo punto devo rilevare un delicato problema, molto gentilmente accennatomi anche dal collega onorevole Bosco: il Regolamento del Senato, all'articolo 55, non consente di ripresentare una proposta di legge respinta prima della scadenza del termine di sei mesi. Nel caso concreto la reiezione della proposta di elevare i limiti di età di quattro anni avvenne il 4 novembre 1951, per cui il termine non sarebbe trascorso. Senonchè con l'emendamento di tre anni e mezzo, essendo la proposta nuova, l'ostacolo è eliminato sia dal punto di vista formale che sostanziale. Infatti nel 1949 il Senato aveva proposto una maggiore elevazione dei limiti di età, allo scopo di permettere che i sanitari i quali nel 1948 avevano superato i 55 anni di età potessero usufruire di tale beneficio; oggi, invece, si tratta di rispettare il diritto acquisito che verrebbe annullato per il ritardo frapposto per la ratifica.

Propongo, pertanto, al Senato, di approvare l'articolo unico modificato per il limite di età ad anni tre e mezzo, anzichè quattro.

Per quanto si riferisce all'emendamento proposto dall'onorevole Gasparotto ed altri, ritengo che sia opportuno approvarlo. In tale modo i diritti di questi sanitari sono fatti salvi fino alla vigilia della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. È consentito così agli stessi di partecipare ai concorsi anche se all'epoca del bando la presente legge non fosse entrata in vigore e i limiti di età fossero stati raggiunti dopo tale data.

Confido quindi che il Senato vorrà accogliere sia l'articolo unico modificato col termine di tre anni e mezzo, anzichè quattro, sia l'emendamento dell'onorevole Gasparotto e altri, compiendo così un doveroso atto di giustizia.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Siccome i concorsi sono già aperti, non intendo provocarne la sospensione perchè essa costituirebbe un atto di ingiustizia verso quelli che hanno già presentato la domanda e avrebbe una ripercussione penosa nel pubblico. Lo scopo dell'emendamento è appunto quello di evitare la sospensione di concorsi già aperti. Di qui la ragione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Come ho già avuto l'onore di dichiarare in Commissione, comprendo le ragioni di giustizia che hanno mosso i proponenti di questo disegno di legge e pertanto non ho nulla da opporre, non solo, ma posso desiderare che l'emendamento sia approvato. Sottolineo i motivi per i quali il senatore Gasparotto ha insistito nel chiarire lo spirito dell'emendamento da lui presentato, e dichiaro nel modo più fermo che è mia intenzione che i concorsi non subiscano, assolutamente, nessuna sospensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico nel testo risultante dalle modificazioni proposte dal senatore De Bosio e dal senatore Gasparotto:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione

del personale sanitario, è aumentato di tre anni e sei mesi ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».

Coloro che fruiscono di tale aumento possono partecipare ai concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, così modificato.

BOCCASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Molto ci sarebbe da dire sopra i limiti di età per i concorsi ospedalieri, ma per le ragioni già esposte sia dall'Alto Commissario sia dal senatore Gasparotto, voteremo a favore dell'emendamento Gasparotto, appunto perchè vengano risolti nel più breve tempo possibile tutti i problemi che assillano le amministrazioni ospitaliere.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge perchè mira ad evitare che si compia una grave ingiustizia e perchè la modifica proposta non entra minimamente nella forma e nella sostanza della legge sui concorsi sanitari degli ospedali, approvata dal Senato in quella forma e in quella sostanza, per quanto non del tutto soddisfacenti, nella superiore considerazione dell'urgenza inderogabile dei concorsi ospedalieri; mi dichiaro anche favorevole all'emendamento proposto dal senatore De Bosio poichè mi sembra, ed egli stesso me ne ha dato piena assicurazione, e su questo vorrei anche un'ulteriore assicurazione dall'onorevole Alto Commissario, che l'emendamento De Bosio consenta il raggiungimento degli scopi di giustizia della legge, evitando il danno incalcolabile di una sospensione dei concorsi che devono invece continuare regolarmente ad espletarsi.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo articolo unico, con gli emendamenti proposti, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista » (35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Macrelli ed altri: « Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista ».

Ricordo al Senato che questo disegno di legge, presentato il 23 luglio 1948, fu discusso nelle sedute del 27 settembre 1949, del 16 novembre 1950 e del 12 dicembre 1951. In quest'ultima seduta fu rinviata la discussione all'ultima decade dello scorso febbraio. Poichè però in tale periodo di tempo i lavori del Senato erano sospesi, il disegno di legge è stato inscritto nell'ordine del giorno della prima seduta del mese di marzo.

Prosegue ora la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Gavina. Ne ha facoltà.

GAVINA. Spetta a me di fare la parte del pedante, per non dire del noioso.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente, e dell'onorevole presidente della Commissione e dei componenti la Commissione di giustizia su questo fatto. Una quindicina di giorni fa si era rinviata la seduta per dar modo al Ministero del tesoro di fare quelle comunicazioni per le quali era stato richiesto un rinvio oltre un anno fa. Era stato preso l'impegno preciso che queste comunicazioni sarebbero state fatte due ore fa in Commissione di giustizia, ma abbiamo constatato, per bocca dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, che non si era in grado di fare queste comunicazioni. Occorrevano ancora otto o sedici giorni. In questa situazione di fatto, onorevole Presidente, possiamo noi continuare una discussione generale e chiuderla, per poi vederne capovolte, eventualmente, le conclusioni in sede di comunicazioni di quelli che sono gli

estremi di fatto che interessano la legge? È un quesito che pongo alla sua attenzione.

PRESIDENTE. Ella formula una proposta di rinvio?

GAVINA. Ciò premesso, per non essere noioso vorrei appunto concludere nel senso di insistere di nuovo su una proposta di rinvio, pur non volendo assumere la paternità di proposte di rinvii.

Onorevoli colleghi, la legge Macrelli fu presentata nel 1948 e fu definita la legge del maltolto. Se noi configurassimo la situazione con quella che sui banchi universitari abbiamo appreso essere l'azione possessoria della reintegra, facilmente potremmo comprendere la legge Macrelli, perchè essa tende a reitegrare nel legittimo possesso coloro che occultamente o violentemente ne erano stati spogliati. Ma lungo la strada è venuta fuori una discussione giuridica, che ha perso di vista il punto di partenza della legge e si è arrivati all'esame di considerazioni giuridiche che esulano, a mio modesto avviso, dal concetto del proponente che partiva dal presupposto *ante omnia reintegrandum;* in seguito si discuterà di tutte quelle che possono essere le conseguenze. Mi permetterei quindi di insistere perchè si addivenisse ad un ulteriore rinvio che non dovrebbe superare però i dieci giorni.

PRESIDENTE. Senatore Gavina, il primo rinvio di questo disegno di legge fu approvato nella seduta del 27 settembre 1949, su proposta del compianto ministro Grassi. Da allora si è andati di rinvio in rinvio. Ora ella chiede un nuovo rinvio, ma non lo propone; vorrebbe che lo disponessi io. (*Commenti*).

Invito l'onorevole presidente della Commissione, a dare l'avviso della Commissione stessa.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per la verità devo comunicare al Senato che nella riunione della Commissione, tenutasi nel pomeriggio di oggi alle 15,30 per esaminare gli emendamenti presentati dal Governo sulla relazione del collega Boeri, era presente l'onorevole Mastino, Sottosegretario alle finanze, ora in Aula, il quale ha sollevato la questione di esistenza della copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dicendo che la legge dispone l'erogazione di oltre un miliardo di spesa che non è considerata in nessun articolo del bilancio; ond'egli diceva che avrebbe dovuto compiere degli accertamenti economici e finanziari per vedere quale sarà l'onere preciso che dovrà sopportare lo Stato ed in che modo si dovrà provvedere. Ora, tutto questo sposta completamente il problema perchè sarebbe strano che noi discutessimo la legge ed arrivassimo magari all'ultimo articolo, se poi venisse il rappresentante delle Finanze ad eccepire la mancata copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Quindi, poichè l'onorevole Mastino Gesumino è qui presente, chiederei alla di lui cortesia di dare al Senato le delucidazioni opportune al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze per esprimere l'avviso del Governo.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, sono partito dalla constatazione che l'articolo 8 del progetto della Commissione fissa determinati obblighi per lo Stato. L'articolo 8 precisa che l'azione per la rivendica dei beni non è ammessa nei seguenti casi: quando l'atto di trasferimento ebbe per oggetto suoli edificabili e sugli stessi siano state eseguite costruzioni di notevole valore a spese dello Stato o di enti pubblici; quando siano state fatte sopraelevazioni e trasformazioni il cui valore superi notevolmente quello dell'immobile; quando si tratti di beni che all'atto di entrata in vigore della legge sono adibiti a servizi governativi o a scopi di interesse generale, e infine quando il bene non può essere restituito per essere stato donato o alienato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. In tutti questi casi, nei quali non spetta la rivendica, è dovuta una indennità corrispondente al valore venale del bene, determinato alla data del trasferimento, tenuto conto della svalutazione della moneta. La disposizione si applica anche nel caso in cui il bene non può essere restituito per essere stato alienato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge a terzi di buona fede.

Questo articolo ha colpito me per la sua portata finanziaria; e chiedo al Senato scusa se io, ultimo venuto, mi devo intromettere in una discussione che ha avuto così ampi sviluppi e intorno alla quale tanta eloquenza ha fiorito in quest'Aula; ma l'articolo aveva già colpito

l'onorevole Castelli che precedentemente rappresentava il Ministero delle finanze in un'altra seduta; ed egli aveva sentito il bisogno di chiedere un termine per valutare la portata finanziaria di quest'obbligo dello Stato, fissato nella proposta di legge della Commissione.

Onorevoli senatori, l'indagine così intrapresa era necessariamente lunga, vasta e complessa, perchè si trattava di chiedere informazioni alle 92 Intendenze italiane e soprattutto ai molteplici uffici del Genio civile che si sono occupati direttamente delle ricostruzioni degli immobili avocati allo Stato dopo la liberazione nazionale. Quest'opera lunga e faticosa è ancora in corso, perchè attendiamo la risposta da molti degli uffici del Genio civile. Ad ogni modo le informazioni finora raccolte ci consentono di affermare precisamente e categoricamente che l'obbligo dello Stato derivante dall'articolo 8 è certamente di grande entità. Finora gli accertamenti si aggirano, per quanto riguarda vendite di beni fascisti, intorno ai 350 milioni.

Secondo i dati non completi dell'ufficio del Genio civile che riguardano, come ho detto, lavori del Genio civile eseguiti, l'ammontare complessivo finora accertato si aggira sui 400 milioni; per oneri gravanti gli immobili ex fascisti e soddisfatti dal demanio, la cifra finora accertata si aggira sui 40 milioni.

Ora, voi comprenderete che non possiamo sorpassare quella che è una norma costituzionale tassativa in materia di obblighi dello Stato. La Costituzione sapientemente ha imposto, a chi propone una legge che importi obblighi finanziari, di indicare contemporaneamente i mezzi per farvi fronte. Questo non si è fatto: forse perchè questa legge ha avuto per sorte di essere discussa unicamente dalla Commissione di giustizia. Se la Commissione di finanza fosse stata investita della questione, certamente avrebbe visto che anzitutto bisognava preoccuparsi di rendere costituzionalmente ammissibile l'approvazione della legge. Quel che non si è fatto mi pare si debba necessariamente fare, perchè se noi adesso trascurassimo o cercassimo di evitare, attraverso ragionamenti dialettici, l'ostacolo, noi ce lo troveremmo inevitabilmente di fronte domani. Non si può certamente, con tutto il nostro entusiasmo, superare questa necessità finanziaria che la Costituzione impone a tutti noi, che siamo servi della legge e non possiamo violarla.

In queste condizioni io credo che la Commissione abbia completo diritto di chiedere di poter rivalutare il disegno di legge non soltanto dal punto di vista dialettico legislativo e della forma da dare agli articoli, ma dal punto di vista sostanziale, per la copertura degli oneri, che la Commissione intende imporre allo Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Piemonte. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io non mi oppongo al rinvio della discusione del progetto.

Voglio però osservare che il progetto del collega Macrelli ha la sua ragione prima ed essenziale nella depredazione violenta e sfacciata, da parte del fascismo, del patrimonio collettivo dei lavoratori organizzati.

Contadini, operai, umile gente di fatica, con enormi sacrifici per le loro modeste risorse, lavorando spesso gratuitamente, eressero le loro case del popolo, le sedi delle loro cooperative di consumo e di lavoro, quelle delle loro società operaie.

Ebbene dapprima, ai tempi per ironia detti eroici del fascismo, queste sedi furono incendiate e il novello Attila imperversò tanto sul patrimonio delle organizzazioni rosse della Lomellina, del Vercellese, dell'Emilia, quanto su quello delle organizzazioni bianche della Brianza.

I lavoratori pazientemente ricostruirono le loro sedi distrutte. Io ho sempre innanzi agli occhi la visione delle donne di Zeme Lomellina, raccolte sulle macerie della loro Casa del popolo, raccogliere e scrostare i mattoni rimasti intatti e i pezzi riutilizzabili, le parti delle vetrate ancora di possibile impiego, porre da parte e scegliere quanto residuava dei mobili. La Casa del popolo di Zeme fu ricostruita.

Ma più tardi, il fascismo essendo al potere, la Casa del popolo di Zeme diventò la casa del fascio. E altrettanto avvenne di tutte le case del popolo, di tutti gli immobili che le libere organizzazioni proletarie possedevano in Piemonte, in Lombardia, nell'Emilia, nel Veneto, nella Toscana e altrove.

Una tale depredazione avvenne talvolta con aperta violenza, più spesso in forma apparen-

temente legale, ma in seguito a velate minacce, incutendo terrore, usando e abusando del potere conquistato, creando uno stato di costrizione al quale i lavoratori non potevano opporre nulla.

Io chiedo perchè sia stata necessaria l'iniziativa parlamentare per porre riparo a tanto obbrobrio.

Io mi domando perchè nessuno dei governi succedutisi dalla Liberazione in poi, non abbia provveduto a presentare un progetto riparatore di tanti misfatti.

Ritengo questo oblio una macchia, una vergogna per la Repubblica italiana. Altro, signor Ministro della giustizia, che l'articolo 81 della Costituzione!

Occorre, a qualunque costo, un provvedimento che ammonisca per l'avvenire tutti i violenti, tutti i prepotenti che il patrimonio collettivo dei lavoratori è sacro ed intangibile, che chi lo manomette colla violenza o coll'astuzia, deve esser punito e punito, almeno economicamente, chi ha acquistato il patrimonio mal tolto, come non è valido il contratto d'acquisto della roba rubata.

Questa opera di alta, di vera giustizia, dobbiamo affrontarla e compiere al più presto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli colleghi, avevo preso la parola, in sede di Commissione della giustizia, per rilevare la necessità che ci si rivolga anche alle Regioni, per conoscere il loro apprezzamento in questa materia.

Infatti le Regioni che hanno un proprio statuto sono interessate in questo argomento, perchè la sostanza dello Stato è passata, in virtù degli statuti speciali, alle Regioni. Siccome le conseguenze che deriverebbero allo Stato si riverserebbero necessariamente anche sulle Regioni, si rende a mio modo di vedere indispensabile udire anche il loro parere.

La legge non è ancora matura, perchè deve essere trattata anche la questione della copertura. Quindi, rivolgendosi alle Regioni con proprio Statuto, non si perde alcun tempo. Ma se anche fosse necessaria una perdita di tempo, la cosa s'impone egualmente per un doveroso riguardo verso le Regioni. Raccomando quindi che la mia proposta sia presa nella debita considerazione.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, stando a quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario, bisognerebbe attendere per precisare a quali conseguenze di carattere economico andrebbe incontro lo Stato nel dare esecuzione a questa legge. Ora io dico questo: lo scopo della discussione generale qual'e? È quello di vedere se si debba o non passare all'esame degli articoli in quanto che questo disegno di legge — me lo consentano gli onorevoli estensori della relazione — è oltremodo ricco di improprietà giuridiche, quindi lascia pensosi, onde l'opportunità di stabilire se si debba o non si debba passare all'esame degli articoli. Pertanto ritengo opportuno che si completi la discussione generale anche perchè il Senato potrebbe orientarsi nel senso di non passare all'esame degli articoli.

La discussione generale potrà anche mettere in evidenza l'opportunità di seguire la via consentita anche dal Codice civile: sostanzialmente tutto il disegno di legge si impernia, se lo si guarda nel suo complesso, sul vizio di consenso; pur essendosi fatto uso impropriamente più volte della parola nullità, in effetti si tratta di annullabilità. Dunque il cittadino nei suoi diritti potrà usufruire del Codice, a noi rimane da stabilire una restituzione in termini, cioè evitare le conseguenze della prescrizione maturata. Sarebbe quanto mai opportuno avvalersi del Codice civile, senza ricorrere a leggi eccezionali, perchè con le leggi eccezionali, francamente, non si deve governare.

BOERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI, *relatore*. Io sono, oltre che il relatore, anche uno dei proponenti di questo disegno di legge, e vi confesso che sono preoccupato del corso di questa discussione. Sto pensando che davanti al Senato abbiamo già un progetto Merlin — mi scusi l'egregia proponente — e mi pare che uno basti. Non vorrei che ce ne fossero due, che cioè avessimo un altro disegno di legge che continua, senza andare mai avanti, ad essere perpetuamente all'ordine del giorno; andando di rinvio in rinvio senza affrontare e risolvere nessuna questione. Il Sottosegretario alle finanze — per spiegare il suo ritardo — si richiamava all'articolo 8 del progetto; gli faccio osservare che l'articolo 8 del progetto è stato formulato nella relazione che noi abbiamo presentato il 24 no-

vembre 1949. Ammetto che da questo articolo 8 potesse sorgere la necessità di fare delle ricerche profonde, infinite; ma dal 1949 al 1952 mi sembra che per tali ricerche vi sia stato tutto il tempo. Tanto più lo penso perchè quando abbiamo per l'ultima volta iniziato questa discussione, nel dicembre scorso, per rimandarla, è sorta la questione del tempo necessario alle ricerche del Ministero delle finanze. Si è detto allora: il Governo, e particolarmente il Ministro della giustizia, vuole presentare degli emendamenti; il Ministro delle finanze intende presentare una documentazione e dei calcoli. Il ministro Zoli ha precisato: per i miei emendamenti mi basta un giorno. Il sottosegretario Castelli ha aggiunto: per completare le mie ricerche mi occorrono due mesi. Glieli abbiamo dati. Oggi il Sottosegretario, che non è più Castelli, ma rappresenta la stessa amministrazione, viene a parlare ancora di ricerche profonde da espletare.

A quando andiamo a finire? In quattro anni siamo arrivati alla relazione. E notate che quando abbiamo iniziato la discussione generale, ad eccezione del senatore Conci, tutti gli altri hanno parlato favorevolmente. Se una uniformità di consensi porta al risultato che dopo quattro anni non si riesce a mandare avanti il disegno di legge, che cosa avverrà quando avremo davanti dei progetti che importeranno delle discussioni? Non intendo ostacolare il desiderio di rinvio del senatore Gavina. Ma il Sottosegretario alle finanze ci dica quando ci presenterà le proprie osservazioni.

Noto intanto che il ministro Zoli ha presentato degli emendamenti, che rovesciano il disegno di legge. Lo distruggono. Avrei preferito che invece di emendamenti ci fosse stato un ordine del giorno che si fosse concluso così: il Senato passa all'ordine del giorno. Il disegno di legge sarebbe stato seppellito ma ognuno avrebbe assunto le proprie responsabilità. Ad ogni modo discuteremo a suo tempo gli emendamenti del ministro Zoli. Credo che la discussione si sarebbe potuta fare anche oggi.

Mi rendo conto delle osservazioni del Ministero delle finanze, ma non comprendo il suo richiamo all'articolo 81 della Costituzione, a cui dobbiamo richiamarci quando c'è un progetto che importi nuove o maggiori spese. Coi criteri del Sottosegretario alle finanze la questione la potremmo risollevare sempre in ogni caso, anche in relazione alla modifica di un qualsiasi articolo del Codice civile. Basterà che un senatore o un Ministro si alzi e dica che quella proposta può interessare un bene dello Stato perchè tutto si arresti e si vada alla 5ª Commissione.

Non credo ammissibile questa interpretazione, tanto più che la possibilità dell'intervento dello Stato deriva non dal progetto, ma dagli emendamenti del ministro Zoli...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, no.

BOERI, *relatore*. ...di cui uno assai pericoloso dice: se tra i beni che debbono essere colpiti dalla nuova legge, perchè sottratti ai legittimi detentori dai fascisti, ce ne sarà qualcuno che venga donato ad altri prima dell'entrata in vigore della legge, non si è più tenuti a restituirli. Evidentemente se adotteremo una disposizione di questo genere arriveremo al risultato che, quando avremo approvato la legge, le avremo tolto qualsiasi valore pratico.

Nessuna difficoltà a fissare un altro giorno. L'onorevole Sottosegretario ci potrà dire quanto tempo gli occorre. Sono passati quattro anni e non si può fare il pignolo per due o tre mesi. Ma metteteci una buona volta in grado di avere tutti gli elementi, che vi sono stati richiesti da tanto tempo e che voi — lo ammetto — avete cercato, ma che dovreste cercare proprio col desiderio di trovarli.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, può fissare questo termine?

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto ha rapporto al Ministero delle finanze, il Governo si rimette completamente al Senato per concedere o negare il rinvio. Desidero però osservare al senatore Boeri che ci siamo dimenticati (e parlo con tutto il rispetto dovuto alla sua alta competenza) che qui si tratta di un progetto di legge di iniziativa parlamentare, e che nei progetti di legge di iniziativa parlamentare è il proponente che deve indicare i mezzi di copertura e non il Governo. Io quindi aspettavo un cenno di gratitudine verso questo malmenato Governo, che si era invece offerto di fare il lavoro che la Commissione avrebbe dovuto fare. Se noi avessimo voluto, come pare si voglia sussurrare, ricorrere a mezzi dilatorii, avremmo lasciato la Commissione continuare

nel suo compito e a un determinato momento l'avremmo invitata ad indicare i mezzi per coprire la spesa. Non l'abbiamo fatto per onestà della discussione e perchè desideriamo che la legge si svolga e si concluda in pieno accordo e con tutte le osservanze di legge.

FANTONI. Sono sei anni.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa osservazione la dovrebbe rivolgere alla Commissione e non al Governo perchè, come ho detto, spetta al proponente di indicare i mezzi di copertura.

CONTI. Niente affatto. Il Parlamento ordina al Governo di fornire gli elementi; è inutile che lei lo contesti: il Governo è un comitato esecutivo.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Conti, io ho molto piacere di sentire da così alto seggio questo insegnamento che mi è nuovo. Infatti il Senato può dare tutti gli ordini che vuole nei limiti delle sue competenze ma, finchè non li ha dati, il Governo non deve eseguire ordini, ma deve eseguire la legge e la legge, vi ripeto, è tassativa al riguardo perchè chi propone la spesa deve indicare la copertura. Ad ogni modo è inutile che ci eccitiamo a vicenda su questioni verbali, perchè siamo d'accordo nella sostanza. Il Governo ha già detto che è disposto a venire incontro al legittimo desiderio della Commissione, ma non può fissare un termine. Non vorrei infatti che domani, fissata la data cervellotticamente, il Senato o la Commissione mi rimproverassero di non aver pungolato le autorità che dovevano fornire le informazioni richieste. Vorrei che qualche esperto dicesse al Senato quale complessa faccenda sia quella di chiedere ai diversi uffici... (*interruzione del senatore Gavina*) informazioni e dati precisi, dettagliati, concreti, con determinate cifre. Noi stiamo facendo del nostro meglio e continueremo a farlo: abbiamo diramato circolari in cui ordiniamo agli uffici dipendenti e non dipendenti (perchè il Genio civile non dipende dal mio Ministero)... (*interruzione del senatore Ristori e commenti dalla sinistra*) ...di fornire le cifre e le indicazioni singole. Appena noi le avremo, avvertiremo la Commissione di essere a sua disposizione. Ma non posso ora fissare una data qualsiasi e se la fissassi, potreste poi rimproverarmi eventualmente di non averla osservata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Gavina. Ne ha facoltà.

GAVINA. Io avevo portato l'attenzione del Senato su una questione procedurale non di merito, perchè se dovessimo entrare nel merito l'onorevole Sottosegretario e l'onorevole Ministro, che oggi erano presenti in Commissione, hanno già avuto modo di conoscere il mio pensiero. È inutile quindi che vi ripeta che la discussione sta scivolando sul merito, mentre io avevo voluto rilevare un dato di fatto.

Onorevole Sottosegretario, noi siamo non proprio vecchi parlamentari, ma abbiamo ormai una esperienza e conosciamo il congegno della nostra discussione e a me sembra che quanto ha detto il rappresentante del Governo sia — mi permetta il termine — completamente sfasato. Noi non dobbiamo dare a voi dei termini: siete voi che, quando c'è una proposta di legge parlamentare, dovete essere pronti ad intervenire; tanto è vero che un anno e mezzo fa — ed è questo il punto di vista sotto cui va riguardata la questione — il ministro Vanoni aveva chiesto otto o dieci giorni di tempo per quei dati per raccogliere i quali lei, onorevole Sottosegretario, oggi viene a dirci che occorre almeno un anno, se non più. Un anno è già trascorso: vuol dire che non avete avuto il tempo di occuparvi; non voglio dire che non ve ne siete voluti occupare: non ne avete avuto tempo, in altre faccende affaccendati. Ma io stesso non voglio esorbitare dall'argomento: se non avete fatto quello che dovevate, se voi non avete niente da dire, la Commissione ne prenda atto.

Forse l'unico rilievo pratico che sia stato fatto, onorevole Presidente, mi sembra sia questo: che potrebbe venire la Commissione finanze e tesoro a fermare il progetto di legge. Ebbene, giacchè siamo qui, non per discutere il merito, ma per arrivare al merito completamente preparati, richiamo la vostra attenzione sulla disposizione dell'articolo 31 del nostro Regolamento, il quale dispone che allorquando il Senato ritiene che si debba deferire l'esame di una legge alla Commissione, la Commissione ha otto giorni di tempo per rispondere. Se non risponde vuol dire che non ha nulla da dire e il progetto di legge va avanti. Se è così, onorevole Presidente, non faccio che correggere la mia proposta nel senso che, preso atto

di quanto è stato dichiarato dai rappresentanti del Governo, si voglia sentire la Commissione finanze e tesoro per il proprio parere.

RIZZO GIAMBATTISTA. Già l'ha dato.

GAVINA. L'anno scorso quando si era fatta questa richiesta aderendo alla proposta del ministro Vanoni, avevo manifestato la mia preoccupazione al Presidente del Consiglio, il quale era presente e diede assicurazione che nelle more di questi accertamenti sarebbero stati sospesi gli atti esecutivi contro i possessori delle Case del popolo. Non c'è che da rinnovare la stessa istanza. Facciamo presto, otteniamo la risposta della Commissione e prendete impegno di soprassedere ancora per questo termine alla esecuzione. Poi il Senato deciderà e si regolerà come crede.

Quindi penso che l'illustre nostro Presidente potrebbe porre la discussione di questo disegno di legge all'ordine del giorno non del secondo mercoledì prossimo, dal momento che è festa, ma subito dopo.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Sono meravigliato della risposta data dal Sottosegretario a nome del Governo anche perchè mi trovo in uno stato d'animo tutto particolare. Mi ero rivolto recentemente al Ministro della giustizia in via amichevole per risolvere un caso non molto lontano dai casi contemplati da questo disegno di legge. Si trattava di un antifascista che era stato supervittima del fascismo, il capitano Oxilia, che aveva organizzato la fuga di Turati. Era stato per questa fuga condannato ed in seguito aveva perduto tutti i suoi beni. Questi beni non si sa come e dove siano andati a finire. L'Oxilia si è rivolto al Governo italiano e il Ministro della giustizia risponde che non c'è nulla da fare. Ora il caso Oxilia si può moltiplicare per cento, per duecento perchè sono stati molti gli antifascisti che hanno subìto la perdita patrimoniale dei beni, ma il caso è ancora più grave quando si tratta di immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste e che sono stati, dopo la Liberazione, avocati allo Stato. Io confesso la mia meraviglia nell'udire le argomentazioni del rappresentante del Governo che, perchè questo disegno di legge venga approvato, richiede uno stanziamento adeguato nel bilancio. Ma il Governo italiano si è appropriato indebitamente di queste proprietà e le deve restituire! E gli articoli della legge contemplano appunto questo caso.

Io so di casi di aree di Comuni su cui i fascisti hanno costruito delle case e lo Stato si è avocato non soltanto la costruzione ma anche l'area, e i Comuni chiedono ora invano di entrarne in possesso. Si tratta quindi di un caso giuridico che va visto al di là del disposto della Costituzione. Qui si tratta di restituire quello che lo Stato italiano si è appropriato indebitamente, e quindi io penso che non abbia valore la clausola che contempla la Costituzione, vale a dire che per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare vi debba essere l'indicazione della copertura finanziaria.

Ma la mia meraviglia cresce ancora quando il rappresentante del Governo resta insensibile alle argomentazioni portate qui dal collega Piemonte. Sono argomentazioni di carattere politico che vi hanno interessato per qualche tempo, ma che ora non vi interessano più! Non vorrei che il Ministro della giustizia osservasse che egli è stato condannato a morte e ha diritto di essere insensibile di fronte a questi casi ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho mai detto questo.

GIUA. ... o che l'onorevole Mastino mi venga a dire che è sempre stato antifascista. Sono argomenti che qui non ci toccano direttamente. Qui si tratta della politica del Governo democristiano. Il Governo democristiano nei primi anni della Liberazione era sensibile al disegno di legge del senatore Macrelli, ed io non voglio estendere queste mie rampogne al proponente del disegno di legge; egli è così attivo, zelante, solerte nei lavori parlamentari che, pur venendo questa sera in discussione il suo disegno di legge non è presente; però mi meraviglia veramente la sua assenza ... (*Commenti*).

Voci. È impegnato altrove.

GIUA. Il mio sospetto è allora lontano dalla realtà. Però il Governo non può essere insensibile a questo disegno di legge che è un provvedimento di giustizia sul piano politico, proprio in difesa dell'antifascismo. Se il Governo si mostra inerte, se non vuole andare avanti nell'approvazione del provvedimento, vuol dire che il suo spirito è cambiato. Questo noi lo sapevamo, ma con tale comportamento il Gover-

no dimostra chiaramente l'involuzione che ha subìto, che lo porta verso la difesa di tutti quei provvedimenti e quegli atti che son stati una eredità del fascismo e soprattutto della guerra.

Ecco perchè approvo la proposta fatta dal collega Gavina, di impegnare cioè il Governo a dare una risposta, se la vuol dare, sulla copertura finanziaria. Poi discuteremo se vi sono delle ragioni giuridiche e politiche, per dimostrare la necessità di questa copertura finanziaria. Pregherei quindi l'onorevole Presidente di rinviare la discussione di questo disegno di legge non *sine die* ma a data fissa, come ha proposto l'onorevole Gavina.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero spiegare la mia interruzione al Sottosegretario. Si tratta anzitutto di questo: il Governo prese un impegno; è stato qui ricordato che l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, chiese di poter esaminare l'aspetto finanziario del problema. Questo è avvenuto molto tempo fa; oggi siamo nelle condizioni di prima.

Ed allora si deve dire che il Governo non funziona. E ci è stata data niente di meno questa notizia: che, essendo state richieste agli uffici periferici notizie necessarie per andare in fondo nella deliberazione di questo disegno di legge, esse non ci sono ancora. Ripeto che questo significa che l'Amministrazione, diretta dal Governo, non funziona. E, come può il Governo venire dinanzi al Senato a fare una dichiarazione di questo genere, senza arrossire, sostenendo per giunta che il Senato ha non si sa quanti obblighi che deve senz'altro adempiere? Qui bisogna essere chiari, onorevole Mastino. Al Senato ci siamo spiegati più di una volta, ed ho alzato la voce, perchè lei sentisse subito ciò che intendiamo affermare qua dentro, e che, per lo meno, affermo ripetutamente io, sperando che i colleghi siano avviati ad ammettere l'esattezza della mia veduta a questo proposito.

Leggevo proprio in questi giorni, in un resoconto della Camera dei deputati del 1893-94, che un Sottosegretario rispondeva « il Governo di Sua Maestà di riserva » ecc. Oggi non v'è più governo nè del re nè del Papa! Il Governo contemplato nella Costituzione della Repubblica non ha più la fisionomia e il carattere del Governo previsto nello Statuto albertino. Bisogna rendersi conto di queste differenze, onorevole Mastino. Il Governo è un comitato esecutivo nel sistema costituzionale italiano. È inutile che ci siano deformazioni costituzionali per le pretese di pretesi costituzionalisti e, in ogni modo, di costituzionalisti del passato. La Repubblica la vogliamo così; non la intendiamo nell'altro modo. Il Governo deve persuadersi che il Parlamento è sovrano; che non sono possibili discussioni intorno a questo diritto sovrano, bisogna che il Governo capisca che è agli ordini del Parlamento; ed a proposito di certi atteggiamenti solenni, di certe pose buffe di Ministri e di Sottosegretari, dico che devono cessare di darsi certe arie, perchè la Repubblica è lo Stato della semplicità.

Questi apprezzamenti dobbiamo farli *apertis verbis,* perchè ci sono abusi inammissibili nel costume parlamentare e ministeriale. Aggiungo che non possiamo continuare a lasciar credere agli italiani che tutto sia fatto dal Governo, dal Ministero o dal Consiglio dei ministri. La stessa stampa dà al Consiglio dei ministri un'importanza che esso non ha. È ora di stabilire che il Consiglio dei ministri non è altro che un collegio il quale è chiamato a deliberare e a proporre al Parlamento le leggi e i provvedimenti. Intendiamoci dunque bene su questo punto, onorevole Mastino, e andremo perfettamente d'accordo nell'avvenire.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Tutte le discussioni servono naturalmente per mettere sotto processo il Governo, e il Governo in questo caso è quello il quale vorrebbe spogliare questi enti dei beni che loro spettano. Onorevole Giua, c'è una osservazione molto semplice da fare, ed è che il passaggio di questi beni allo Stato non è frutto dell'opera di questo Governo, ma di una legge che fu opera di un Governo del quale facevano parte uomini di altra parte politica, e quindi, se la spoliazione è avvenuta, non è una spoliazione che si possa addebitare a questo Governo, ma a qualcuno dei Governi che l'hanno preceduto; e se è necessaria oggi l'attività dell'onorevole Macrelli, evidentemente non è per correggere qualcosa che ha fatto questo Governo, ma per correg-

gere qualcosa che è stato fatto precedentemente. Ad ogni modo, superando le polemiche inutili, sarà opportuno fermarsi solo alla questione che ci occupa, cioè se è opportuno rinviare e a quando rinviare. Anche qui debbo dire una parola di risposta alla Commissione. È la prima volta che si discute una legge col numero *bis*, perchè la Commissione non deve dimenticare che di questo disegno di legge ha presentato due testi uno diverso dall'altro, il 35-A e il 35-A *bis*. Evidentemente c'è una difficoltà di formulazione se la stessa Commissione ha creduto di tornare sulle sue deliberazioni!

BOERI, *relatore*. Ma voi avete presentato gli emendamenti in due volte!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ad ogni modo discuteremo se sia vero che gli emendamenti presentati dal Ministro della giustizia svuotano completamente il disegno di legge; io credo che si limitino a una formulazione più esatta di esso. Ma questo potrà formare oggetto di successive discussioni; per quel che riguarda però la necessità della copertura non è vero che essa derivi dagli emendamenti del Ministro della giustizia, perchè la copertura a che è destinata? Al pagamento dell'indennità di sostituzione della restituzione dei beni, e questa indennità è stata introdotta dalla Commissione con l'articolo 8. Gli emendamenti del Ministro potranno allargarla in un caso, ma tutti gli altri in cui si tratta di azione di rivendica e di escludere dalla restituzione, con sostituzione della indennità « quando l'atto di trasferimento ebbe per oggetto suoli edificabili e sugli stessi siano state eseguite costruzioni di notevole valore a spese dello Stato o di enti pubblici » erano già previsti dalla Commissione. E così la indennità « quando siano state fatte sopraelevazioni e il valore di queste superi notevolmente quello dell'immobile », è stato stabilito dalla Commissione come « quando si tratta di beni che abbiano subìto una radicale trasformazione per essere destinati a servizio o utilità di interesse generale »; è stata sempre la Commissione che ha introdotto questi casi di esclusione ed ha detto: « In tutti i casi nei quali non spetta la rivendica è dovuta una indennità corrispondente al valore venale del bene determinato alla data del trasferimento del bene medesimo, tenuto conto della svalutazione della moneta ».

È per tutti questi casi che bisogna ricostituire il bene quale era, e io nego che i poveri uffici cui si è rivolto il Ministero delle finanze possano fare questo lavoro andando a vedere cosa c'era nel 1925 in luogo del palazzo attuale.

Pertanto, è dall'articolo introdotto dalla Commissione che sorge la necessità per lo Stato che trattiene il bene di corrispondere qualche cosa... (*interruzione del senatore Piemonte*), qualche cosa che non deve essere oggetto di speculazione, a spese dello Stato perchè non potremo sostenere che è giusto che si dia un palazzo a chi ha avuto portato via un pezzettino di terreno! Ora in questo campo sorge la necessità di stabilire una somma che lo Stato deve pagare e, data quella che è la struttura del bilancio, la necessità di inscrivere in una nota di variazione una somma X da restituire. Questa è la situazione. (*Interruzione del senatore Lanzetta*). No, i palazzi fatti con il danaro di chi non aveva il terreno non devono essere restituiti, sono dello Stato, onorevole Lanzetta.

Ad ogni modo la legge è questa. Stralciate questa parte e allora è un'altra questione, ma io discuto questa legge e non quella che l'onorevole Lanzetta ritiene di proporre con emendamenti all'articolo 8. Questa legge richiede una copertura. Se il Ministero delle finanze non è in grado di determinare con precisione la cifra faccia una previsione prudenziale, si tenga largo. Questa indagine è lunga e dovrà essere fatta caso per caso e ci saranno chissà quante contestazioni.

Comunque il Ministero delle finanze può fare una larga previsione: ci saranno eventualmente note di variazione per eventuali aggiunte. Ma intanto con questa larga previsione il Ministro delle finanze può venire a dire al Senato se è in grado di coprire questa spesa che fin da ora appare di un miliardo o di un miliardo e mezzo. Così potremo andare avanti perchè, ad eliminare ogni sospetto, dichiaro che il Governo non si opporrà al passaggio alla discussione degli articoli ma desidera naturalmente che la legge sia formulata in maniera rispondente ai princìpi del diritto. Detto questo l'onorevole Presidente stabilisca pure il giorno che crede: il Ministro della giustizia è come sempre a disposizione del Senato.

MASTINO GESUMINO. *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per prudenza non avrei voluto indicare una data precisa. Penso che si possa fissare un rinvio di un mese, quel termine cioè che anche il senatore Lanzetta aveva indicato come il più opportuno. Spero che entro questo mese mi sia possibile dare al Senato le indicazioni richieste, nel modo più preciso possibile, tenendo conto delle difficoltà alle quali si è riferito il collega Zoli.

BOERI, *relatore*. Si potrebbe fissare la prima seduta dopo Pasqua.

MASTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Gavina, la Commissione ha suggerito e il Governo ha accettato che il seguito della discussione sia rinviato alla prima seduta dopo le vacanze pasquali.

GAVINA. Sarebbe preferibile che fosse rinviato alla seconda seduta, non alla prima, affinchè siano presenti tutti i senatori.

PRESIDENTE. Sin dalla prima seduta devono essere presenti tutti.

GAVINA. Ad ogni modo, aderisco alla proposta della Commissione.

GIUA. Resta inteso che la discussione generale è ancora aperta.

PRESIDENTE. Naturalmente.

Metto allora ai voti la proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prima seduta dopo le vacanze pasquali. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Deferimento di disegno di legge all'esame e all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Dato il carattere di urgenza della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Concessione di un anticipo ai dipendenti statali » (2198), ne comunico contemporaneamente, in linea eccezionale, l'assegnazione alla Commissione competente (Finanze e tesoro) ed il deferimento ad essa — avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento — non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, essendo egli in possesso dei dati statistici riflettenti il lavoro dei magistrati del tribunale di Monza, che esercitano le loro funzioni in una circoscrizione popolata da 600.000 abitanti, ricca di traffici e di progresso sociale, non ritenga indilazionabile l'aumento del loro numero.

Parimenti chiede all'onorevole Ministro se non intenda assegnare un altro magistrato alla Pretura di Desio, alla cui circoscrizione, popolata da 300.000 abitanti, attende, quale magistrato di ruolo, il solo pretore titolare.

In entrambe le situazioni il lavoro è tanto vasto e incombente, da non poter essere disimpegnato con sacrifici di solerzia e di dedizione, giacchè può dirsi superiore alle umane possibilità (2000).

LONGONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia opportuno procedere alla espropriazione di 14.000 ettari di terreno in Sicilia e precisamente nei territori dei comuni di Aidone, Enna e Piazza Armerina allo scopo di costituire un demanio forestale, coprendo detta estensione di eucalipti ed installare così un impianto industriale per la cellulosa.

La nuova industria ben potrebbe realizzarsi senza costituire un demanio forestale, ma concordando direttamente con i numerosi medi e piccoli proprietari dei contratti a lunga scadenza per gli impianti, la coltivazione ed i tagli degli eucalipti, in modo da tener vivo nei proprietari dei terreni l'interesse allo sviluppo della futura industria. La libera contrattazione renderà possibile la esclusione di alcuni seminativi di buona qualità ingiustamente compresi nel progetto e consentirà una valutazione secondo giustizia ed equità delle nude terre e delle eventuali migliorie (2001).

ROMANO Antonio.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità la immissione prossima in Magistratura di 250 procuratori legali.

Per ovviare alla crescente penuria degli organici della Magistratura ben si potrebbero assumere i partecipanti all'ultimo concorso per uditore giudiziario, in via di espletamento, se dichiarati idonei e non vincitori.

Si avrebbe la garanzia del concorso regolare per esami scritti ed orali, concorso previsto e disciplinato dal vigente ordinamento giudiziario, e si rispetterebbe il disposto dell'articolo 107 della Costituzione (2002).

ROMANO Antonio.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli consti che alcuni funzionari direttivi del suo Dicastero, sia della istruzione tecnica sia dell'istruzione classica siano soliti convocare nei loro uffici, e durante le ore di servizio, capi di istituti di istruzione media per indurli ad aderire alla D.I.R.S.T.A.R.T. di cui essi sono i massimi esponenti e se, date le loro specifiche funzioni nei confronti del personale della scuola, non ritenga che l'opera di detti funzionari costituisca una forma di pressione morale verso i dipendenti che può anche far dubitare del sorgere di una qualche animosità verso quelli, fra costoro, che non aderiscano all'invito (2147).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se sia esatto che il Consiglio di amministrazione del suo Ministero avrebbe recentemente deliberato la promozione al grado quinto di un funzionario di grado sesto con soli quattro anni di anzianità che aveva nell'ordine di ruolo il numero 16 e prestava servizio al Ministero soltanto da pochi mesi, mentre risulterebbero pretermessi altri numerosi funzionari, molti dei quali di riconosciuto valore e con anzianità assai superiore; e se intenda intervenire relativamente a tale decisione, tanto più che essa non sembra sia stata regolare (2148).

BERLINGUER.

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscerne il pensiero intorno al seguente argomento: in conformità ad una norma emanata dal Ministero del tesoro, non possono essere presi provvedimenti a carico dello Stato per il restauro di immobili di proprietà privata o che comunque non appartengano ad Enti di pubblica utilità.

Tale disposizione si è rivelata deleteria per gli immobili di carattere artistico.

Si è assistito a dolorosi esempi di immobili colpiti dalla guerra ma perfettamente restaurabili che sono stati lasciati deperire, per incuria, o peggio ad arte, dai proprietari completamente insensibili ai valori culturali e desiderosi di sfruttare liberamente l'area risultante, mentre altri proprietari, che alle volte con gravi sacrifici hanno provveduto al restauro dei loro edifici di interesse artistico, anche nei particolari solo artisticamente interessanti e di nessuna utilità, non hanno avuto nessun risarcimento.

In tali condizioni le Sopraintendenze, non potendo richiamarsi per gli edifici colpiti dalla guerra e spesso in gran parte distrutti, agli obblighi di ordinaria manutenzione imposti dalla legge al proprietario, devono assistere impotenti alla graduale sparizione di interessanti monumenti.

Si nota in proposito che non sarebbe necessario che le Soprintendenze si addossassero il peso della ricostruzione totale. Basterebbe, il più delle volte, dare un contributo per il ripristino degli elementi di carattere artistico o intervenire almeno per impedirne il deperimento in modo che non venga irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di ricostruire il monumento. Con mezzi, come sempre, limitati si potrebbe così ancora salvare una parte del patrimonio monumentale che per la improvvida norma suddetta va irrimediabilmente in rovina (2149).

JACINI.

Al Ministro delle finanze, per sapere: 1) se gli risulti che gli esportatori pratesi hanno da tempo pendenti migliaia di pratiche per rimborso imposta fabbricazione filati relativa a manufatti esportati; 2) quali sono le ragioni per cui i rimborsi suddetti, il cui complessivo importo ammonta a centinaia di milioni, non

vengono effettuati con la dovuta celerità, il che danneggia gravemente gli esportatori e l'intera industria di Prato; 3) come intenda provvedere perchè i rimborsi suddetti siano prontamente effettuati (2150).

BISORI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se, in base all'articolo 17 della legge 14 febbraio 1952 per l'assistenza a favore dei profughi, nell'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952, sono compresi anche gli alloggi che gli Istituti delle Case popolari assegneranno in affitto con patto di futura vendita (2151).

CANALETTI GAUDENTI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere per quali motivi sia stata preferita una ditta privata ad una azienda di pubblico interesse, e precisamente alla Azienda tramviaria municipale di Bergamo, nella concessione della linea automobilistica Bergamo-Ponteranica-Sorisole, tanto più che la seconda è in grado di soddisfare le esigenze del servizio facendo fruire al pubblico la comodità delle fermate intermedie di Ponteranica, Ponte Lecco, Via Ruggeri, crocevia di Valtesse, Marconi, Stabilimento S.A.C.E., Borgo Santa Caterina, crocevia Pignolo, via Torquato Tasso, centro Bergamo, mentre la corriera in concessione alla ditta privata non può servire il pubblico in nessuna delle fermate intermedie sopra indicate, salvo di quella di Borgo Santa Caterina (2152).

GASPAROTTO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità che le vacanze verificatesi durante l'anno 1950 nel ruolo di primo pretore — delle quali, per l'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, che sopprime il ruolo di primi pretori, dovrebbero beneficiare i consiglieri di Corti di appello dichiarati idonei nel concorso dello stesso anno 1950 — si vogliano, invece, attribuire all'anno 1951.

Un simile provvedimento sarebbe in assoluto contrasto con le precise disposizioni del regio decreto 3 maggio 1945, n. 233, e costringerebbe i magistrati interessati a tutelare il loro diritto in sede competente (2153).

ARMATO, ROMANO Antonio.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quando verrà iniziata la costruzione del nuovo edificio postale di Prato, per la quale fin dal 1949 il sottoscritto invocò coraggiose iniziative ed alla quale il bilancio del corrente esercizio assicura il finanziamento. (2154).

BISORI.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 5 marzo, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Discussione della mozione:

SPALLINO (LEPORE, CEMMI, ROSATI, FALCK, CARBONI, ZELIOLI, DONATI, BO, SANTERO, CARELLI, CIASCA, LOVERA, VARALDO, ITALIA, TARTUFOLI, GIARDINA, SAMEK LODOVICI). — Il Senato, ritenuto che nella seduta del 13 aprile 1951 — sulla premessa che fosse imminente l'esame della nuova legge sulla finanza locale, che dovesse provvedersi alle elezioni amministrative e che fosse da ritenersi prossima l'attuazione dell'ordinamento regionale — deliberò di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1017 per la ricostituzione del comune di Pescate e di tutti gli altri disegni di legge aventi per oggetto la ricostituzione dei Comuni soppressi durante il regime fascista; considerato che la nuova legge sulla finanza locale è stata in buona parte approvata, che si è proceduto alle elezioni amministrative nel maggior numero dei Comuni d'Italia e che l'attuazione dell'ordinamento regionale non può dirsi, allo stato, prossima; rilevata l'anomalìa parlamentare giuridica amministrativa scaturita dalle vicende della proposta di legge presentata dai senatori Rosati, Bareggi e Cemmi e del voto

della prima Commissione della Camera dei deputati; tenuto conto della situazione anormale nella quale si sono venuti a trovare i Comuni interessati che non hanno potuto darsi una propria amministrazione e del vivo malcontento che regna in molte popolazioni per il ritardo dell'accoglimento delle loro giustificate aspirazioni le quali trovano ragione di essere anche in condizioni di disagio e di gravi inconvenienti; invita l'Assemblea a deliberare sull'accoglimento o meno dei 66 disegni di legge tuttora pendenti in materia di ricostituzione di Comuni (56).

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

2. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (1822).

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, coperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 4 marzo 1952 rinviata la discussione alla prima seduta dopo le vacanze pasquali*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.